

PROGETTO PRAESIDIUM

RACCOMANDAZIONI
E BUONE PRASSI
PER LA GESTIONE
DEI FLUSSI
MIGRATORI MISTI
IN ARRIVO VIA MARE



INDICE

PREMESSA	3
I PARTE	5
1. Progetto Praesidium: descrizione del progetto e della sua evoluzione	5
2. Il Modello multi-agenzia	5
3. Modalità e ambito degli interventi	7
II PARTE	9
1. Soccorso in mare	9
1.1 Descrizione generale	9
1.2 Intervento auspicabile/buone prassi	11
2. Assistenza agli sbarchi e trasferimento	12
2.1 Descrizione generale	12
2.2 Intervento auspicabile/buone prassi	13
3. Identificazione e prima accoglienza	16
3.1 Descrizione generale	16
3.2 Intervento auspicabile/buone prassi	18
4. Informazione, individuazione e trattamento delle diverse categorie di migranti inclusi i casi vulnerabili	22
4.1 Descrizione generale	22
4.2 Intervento auspicabile/buone prassi	24
5. Trasferimento in altre strutture e raccordo con il territorio	34
5.1 Descrizione generale	34
5.2 Intervento auspicabile/buone prassi	35
Per saperne di più:	39

PREMESSA

LE PRIME CINQUE ANNUALITÀ DEL PROGETTO PRAESIDIUM: UNA BREVE PRESENTAZIONE

L'isola di Lampedusa (AG) rappresenta l'estremo confine a sud dello Stato italiano, essendo geograficamente più distante dalla Sicilia (circa 205 chilometri da Porto Empedocle) che dalla Tunisia (circa 167 chilometri da Ras Kaboudja).

Tale collocazione geografica ne fa il primo approdo di terra per i flussi migratori che dalle coste del Nord Africa arrivano, irregolarmente, verso il continente europeo.

Nel 2006 il Ministero dell'Interno-Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione ha avviato il progetto denominato "Praesidium" sottoscrivendo singole convenzioni di collaborazione con l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM), l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), la Croce Rossa Italiana (CRI) e, a partire dalla terza annualità, anche con Save the Children Italia (SCI). Tale progetto nasce dall'esigenza del Dipartimento di dare piena attuazione ai compiti istituzionali ad esso assegnati che prevedono, tra gli altri, la predisposizione di misure di accoglienza umanitaria e di assistenza nei confronti degli stranieri privi di mezzi di sostentamento ed in condizioni di soggiorno irregolare in arrivo via mare attraverso la frontiera Sud del Paese (c.d. "flussi migratori misti") ed il potenziamento dell'accoglienza rispetto ai flussi migratori che interessano l'isola di Lampedusa, la Sicilia, ed altri luoghi della frontiera marittima dell'Italia meridionale.

Le citate Agenzie umanitarie sono state scelte dal Ministero dell'Interno quali partner progettuali, perché sono unanimemente riconosciute, a livello internazionale, per il loro storico impegno nella gestione delle emergenze umanitarie e sociali connesse ai fenomeni migratori, nonché per la promozione e la difesa dei diritti umani e civili dei migranti, dei richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale, delle vittime della tratta e dei minori.

Le prime tre annualità di Praesidium sono state co-finanziate dalla Commissione Europea, nell'ambito rispettivamente dei programmi "Argo 2005 e 2006" e "Solidarity in action" e dal Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione. La quarta annualità è stata invece finanziata esclusivamente dal Ministero dell'Interno italiano.

In virtù degli ottimi risultati raggiunti già nella prima annualità (marzo 2006/febbraio 2007) presso il Centro di Soccorso e Prima Accoglienza (CSPA) di Lampedusa, l'iniziativa è stata estesa anche a tutti i Centri governativi per immigrati della Sicilia e delle zone costiere interessate da eventuali sbarchi, nonché, nella terza annualità (marzo 2008/febbraio 2009), anche alle strutture e comunità alloggio che danno ospitalità ai minori stranieri non accompagnati. Dal 2010 le Organizzazioni sono presenti in pianta stabile anche in Calabria, Campania, Marche e Puglia¹.

In particolare, presso il CSPA di Lampedusa si sono realizzate le seguenti attività: servizio di informazione normativa e legale; monitoraggio ed individuazione di singoli casi di migranti vulnerabili (in particolare, vittime di tratta a scopo di sfruttamento lavorativo o sessuale, minori non accompagnati, famiglie monoparentali); vigilanza delle condizioni

sanitarie dei migranti, con particolare riguardo a donne e minori o disabili; monitoraggio sulle procedure di accoglienza ecc.

Nella seconda (1 marzo 2007/29 febbraio 2008) e terza annualità (1 marzo 2008/28 febbraio 2009) di Praesidium è stata dedicata particolare attenzione alla tutela dei diritti dei minori, soprattutto di quelli "non accompagnati" che, in numero sempre crescente, sono sbarcati sulle coste siciliane e dell'Italia meridionale². L'OIM, Save the Children Italia e l'UNHCR hanno verificato le procedure relative all'apertura delle tutele, hanno monitorato le condizioni di accoglienza delle strutture e delle case famiglia e hanno fornito supporto informativo e legale, mediazione culturale ai minori presenti in tali strutture; l'UNHCR ha, inoltre, fornito orientamento ed informazione specifica a quanti di loro hanno presentato istanza di protezione internazionale in Italia, accompagnandoli nel relativo *iter* burocratico, così come previsto dagli art. 1 e 3 della Direttiva congiunta Ministero Interno-Giustizia del 7 dicembre 2006.

La Croce Rossa Italiana ha svolto, prevalentemente, attività di carattere socio-sanitario, di monitoraggio del trattamento e delle procedure di accoglienza, di informazione ed orientamento in favore di persone coinvolte nel fenomeno migratorio, fornendo un particolare supporto ai minori non accompagnati (anche in relazione alle procedure mediche per l'accertamento della minore età) ed alle donne sole o con minori al seguito.

Tra i punti di forza del Progetto Praesidium è da evidenziare anche il proficuo raccordo intercorso tra le attività poste in essere dai *team* delle quattro Organizzazioni e quelle condotte dagli appartenenti alle Capitanerie di Porto, Guardia Costiera, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Marina Militare, alle istituzioni locali (ad es. le ASL) ed agli Enti Gestori durante tutte le fasi del percorso migratorio, dal soccorso in mare all'ospitalità presso i vari Centri di destinazione.

Lo spirito di collaborazione multi-agenzia che ha coinvolto tutti gli attori istituzionali e l'associazionismo di settore, implicati nella gestione dei flussi migratori, ha permesso di coniare il termine "modello Lampedusa", riproducibile in situazioni similari a livello nazionale ed internazionale, il cui obiettivo primario è stato quello di garantire la tutela dei diritti umani e civili dei migranti in un'ottica di rafforzamento delle istituzioni e sostenibilità futura.

² Sulla base dei principi affermati dalla legislazione italiana che accorda particolare attenzione alla tutela dei diritti individuali e civili dei minori stranieri, assicurando loro un percorso formativo individualizzato, i Centri governativi per immigrati irregolari non possono ospitare stranieri minorenni, se non quando risultino al seguito del proprio nucleo familiare; inoltre, in quanto non espellibili dal territorio nazionale se non per particolari reati, hanno diritto al permesso di soggiorno fino al raggiungimento della maggiore età e devono essere affidati al Giudice Tutelare che provvederà ad inviarli presso strutture locali dedicate.

¹ Dal marzo 2010 il Progetto Praesidium è entrato nella sua quinta annualità.

I PARTE

1. PROGETTO PRAESIDIUM: DESCRIZIONE DEL PROGETTO E DELLA SUA EVOLUZIONE

Il Progetto Praesidium “Potenziamento dell'accoglienza rispetto ai flussi migratori che interessano l'isola di Lampedusa”³ è stato avviato nel 2006 dal Ministero dell'Interno, in partnership con la Croce Rossa Italiana (CRI), l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) e l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR). Tra il marzo 2007 e il febbraio 2008, il progetto⁴ è stato esteso anche alla Sicilia con l'obiettivo di consolidare il modello di intervento multi-agenzia già sviluppato nella prima annualità e permettere alle Organizzazioni partner di assistere e individuare le diverse categorie di migranti inclusi i gruppi vulnerabili ai fini del trasferimento da Lampedusa nei Centri idonei della Sicilia.

A partire dal febbraio 2008, in ragione dell'incremento dei flussi di minori stranieri non accompagnati, il progetto⁵ ha coinvolto anche Save the Children Italia. Nel contempo, l'OIM e l'UNHCR hanno esteso il loro campo di intervento rispettivamente alla Sardegna, alla Calabria e alla Puglia.

La quarta fase del Progetto Praesidium⁶ ha avuto come obiettivo il rafforzamento della capacità di gestione dei flussi migratori misti che interessano in particolare la frontiera sud dell'Italia e il consolidamento dei risultati ottenuti nel contesto delle fasi precedenti. A partire dalla prima metà del 2009, a causa delle politiche di gestione dei flussi migratori misti adottate dal Governo Italiano che hanno determinato una drastica riduzione del flusso migratorio via mare verso Lampedusa, le suddette Organizzazioni hanno deciso, d'intesa con il Ministero dell'Interno, di rimodulare il proprio intervento estendendo le proprie attività in altre Regioni.

Nel 2010 le Organizzazioni hanno ulteriormente ampliato il proprio ambito di intervento e hanno dislocato i propri operatori anche in altri luoghi di arrivo dei migranti e in altre aree a forte pressione migratoria, come le Marche (Save the Children) e la Campania (OIM), in particolare presso l'area di Castelvoturno (CE).

2. IL MODELLO MULTI-AGENZIA

Il Ministero dell'Interno, che coordina il Progetto Praesidium, ha affidato a ciascuna delle quattro Organizzazioni coinvolte nel progetto (CRI, OIM, Save the Children Italia e UNHCR) un ruolo specifico, alla luce dei rispettivi mandati.

Croce Rossa Italiana

L'assistenza sociale e sanitaria ai rifugiati, profughi ed alla popolazione migrante rientra tra i compiti istituzionali riconosciuti dallo statuto della Croce Rossa Italiana. In tale contesto, la Croce Rossa Italiana svolge molteplici attività di accoglienza, *advocacy*, assistenza socio-sanitaria e supporto ai ricongiungimenti familiari, al fine di monitorare il rispetto degli standard umanitari, del rispetto dei diritti umani fondamentali e della dignità umana. Il ruolo della Croce Rossa Italiana nel contesto del Progetto Praesidium è caratterizzato dagli obiettivi di monitoraggio delle modalità di ricezione ed accoglienza e delle condizioni di assistenza, con particolare riguardo agli aspetti

sanitari e psicologici. A tal fine, oltre alla presenza in interventi di soccorso sanitario e psico-sociale, si è impegnata in attività di informazione, educazione, prevenzione sanitaria e supporto psicologico in favore della popolazione migrante, con particolare attenzione alle categorie vulnerabili. Un'ulteriore tipologia di attività di supporto psicologico ed educazione sanitaria è rivolta agli operatori ed agli attori che insieme operano nei contesti di accoglienza, al fine di contribuire al miglioramento del complessivo intervento di accoglienza e di assistenza della popolazione migrante.

Organizzazione Internazionale per le Migrazioni

L'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) è vincolata al principio che una migrazione ordinata e nel rispetto della dignità umana porti beneficio sia ai migranti che alla società. Come principale Organizzazione internazionale che si occupa di migrazioni, l'OIM opera con i suoi partner nella comunità internazionale per contribuire a rispondere alle crescenti sfide operative nella gestione delle migrazioni, migliorare il livello di comprensione della migrazione, difendere la dignità e il benessere dei migranti. Le competenze dell'OIM nell'ambito del Progetto Praesidium riguardano l'informazione e orientamento legale in favore di tutti i migranti e profughi sulla normativa italiana in materia di immigrazione, sulla tratta di esseri umani nonché sulle conseguenze della permanenza irregolare sul territorio nazionale. Particolare attenzione è prestata all'individuazione e assistenza di casi vulnerabili quali le vittime di tratta a scopo di sfruttamento sessuale e lavorativo e altri gruppi vulnerabili. Insieme alle altre Organizzazioni partner del Progetto Praesidium, inoltre, l'OIM monitora il buon andamento delle procedure di sbarco e accoglienza nei Centri per immigrati e, più in generale, svolge attività di assistenza tecnica alle istituzioni e alle autorità locali sui temi dell'immigrazione.

Save the Children

Save the Children è la più grande Organizzazione internazionale indipendente per la difesa e la promozione dei diritti dei bambini. Fondata nel 1919, opera in oltre 120 paesi del mondo. Save the Children Italia, creata alla fine del 1998 come Onlus, porta avanti attività e progetti a tutela dei minori sia in Italia che all'estero. L'intervento di Save the Children Italia nell'ambito del Progetto Praesidium è volto a garantire l'informazione e la consulenza legale nei confronti dei minori migranti in arrivo via mare, a sviluppare un monitoraggio delle condizioni di accoglienza dei minori migranti e a supportare lo sviluppo di un sistema operativo di identificazione e assistenza dei minori migranti che garantisca il rispetto e la promozione dei diritti dei quali sono titolari. A questo fine, l'Organizzazione ha ricevuto il mandato di svolgere attività di informazione e consulenza legale rivolta ai minori e ai principali attori coinvolti nel percorso di individuazione e presa in carico dei minori, monitoraggio degli standard di accoglienza nei Centri per immigrati e nelle comunità per minori, monitoraggio del processo di apertura delle tutele, rilascio dei permessi di soggiorno, conversione del permesso di soggiorno o presentazione della domanda di asilo da parte dei minori, monitoraggio della procedura di identificazione dei minori, attività di formazione e messa in rete delle strutture di accoglienza con i servizi del territorio.

Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati

L'UNHCR è l'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (*United Nations High Commissioner for Refugees*) creata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1950. In base al mandato assegnatogli, l'UNHCR ha il compito di fornire e coordinare protezione internazionale e assistenza materiale ai rifugiati ed alle altre categorie di persone di propria competenza, impegnandosi nel ricercare soluzioni durevoli alla loro condizione. L'intervento dell'UNHCR all'interno del Progetto Praesidium riflette l'obiettivo dell'Agenzia di offrire protezione ai rifugiati nel contesto più ampio di flussi migratori. Le attività dell'UNHCR nel contesto del progetto si inseriscono in un *Piano di Azione in 10 punti*⁷, elaborato nel 2000 dall'UNHCR, in cui si racco-

³ Progetto Praesidium I - finanziato dal Ministero dell'Interno italiano e dalla Commissione Europea sotto la linea ARGO 2005.

⁴ Progetto Praesidium II “Consolidamento delle capacità di accoglienza rispetto ai flussi migratori che interessano l'isola di Lampedusa e altri punti strategici di frontiera sulle coste siciliane” finanziato dal Ministero dell'Interno italiano e dalla

Commissione Europea sotto la linea ARGO 2006.

⁵ Praesidium III “Consolidamento delle capacità di accoglienza rispetto ai flussi migratori che interessano l'isola di Lampedusa ed altri punti strategici di frontiera sulle coste del Sud Italia” finanziato dal Ministero dell'Interno e dalla Commissione Europea nell'ambito del Programma europeo *Solidarity in Action*.

⁶ Praesidium IV “Consolidamento delle capacità di accoglienza rispetto ai flussi migratori che interessano l'isola di Lampedusa ed altri punti strategici di frontiera sulle coste siciliane”.

mandano interventi congiunti da parte di tutti gli attori coinvolti nella gestione del fenomeno dei flussi misti. Nel contesto del Progetto Praesidium, le attività dell'UNHCR sono state rivolte a migliorare il sistema di accoglienza, e a garantire l'accesso alla procedura d'asilo a coloro che giungono in Italia via mare, alla ricerca di protezione da persecuzioni, da altre gravi violazioni dei diritti umani o da conflitti armati. L'UNHCR, nelle zone degli sbarchi, nei Centri di accoglienza per immigrati e nelle comunità per minori non accompagnati, ha fornito informazioni e orientamento legale, soprattutto per l'identificazione dei richiedenti asilo, ha monitorato il buon funzionamento del sistema di accoglienza, e ha altresì contribuito all'individuazione di persone vulnerabili.

3. MODALITÀ E AMBITO DEGLI INTERVENTI

Il Progetto Praesidium, in ragione dei differenti mandati delle quattro Organizzazioni, ha potuto raggiungere un insieme eterogeneo di beneficiari, che riflette la composizione dei flussi migratori misti: i migranti volontari, i richiedenti asilo, i minori stranieri, le vittime della tratta, con particolare riguardo per coloro i quali si trovavano in una condizione di particolare vulnerabilità a causa del loro stato di salute, ovvero delle violenze e dei traumi subiti nei Paesi di origine o di transito durante il viaggio verso l'Italia. In considerazione della complessità degli arrivi via mare, e vista la sovrapposizione dei bisogni dei beneficiari, l'OIM, l'UNHCR, la CRI e Save the Children Italia hanno operato in sinergia al fine di garantire la massima efficacia dell'intervento, valorizzando nel contempo l'approccio multi-agenzia adottato d'intesa con il Ministero dell'Interno. Nel corso della realizzazione del progetto, le quattro Organizzazioni hanno elaborato delle metodologie di coordinamento dei propri interventi. Ad iniziare dalle sedi in cui le Organizzazioni erano tutte presenti, come a Lampedusa e nel resto della Sicilia, nonché in Puglia, sono stati programmati incontri periodici e definite modalità operative che hanno portato all'adozione di prassi di intervento congiunto, a volte interscambiabile, per garantire sempre la presenza degli operatori nelle zone degli arrivi e nei Centri di accoglienza per immigrati (in particolare nei casi di sbarchi notturni o sbarchi particolarmente critici per l'elevato numero di migranti e/o casi vulnerabili). Lo scambio di informazioni è avvenuto anche laddove le Organizzazioni hanno operato in zone diverse. In particolare, grazie al coordinamento degli interventi in Sicilia e in Puglia e alla condivisione di informazioni nelle altre Regioni interessate, il progetto ha assicurato l'assistenza ai migranti durante tutte le fasi della prima accoglienza.

Le Organizzazioni, nell'ambito dei rispettivi mandati, hanno collaborato strettamente con le principali Istituzioni responsabili dei vari aspetti del sistema di accoglienza, e con una serie di altri attori comunque coinvolti nella gestione dei flussi migratori:

- la Guardia Costiera, la Guardia di Finanza, i Carabinieri, la Protezione Civile e la Polizia di Frontiera, Ufficio Immigrazione della Questura, per quanto concerne le attività di soccorso in mare e gli sbarchi;
- le Questure, per tutte le questioni legate alla situazione giuridica dei migranti, quali, ad esempio, l'accesso alla procedura di protezione internazionale, la tutela delle vittime della tratta, il rilascio dei permessi di soggiorno, ecc.;
- le Prefetture-UTG e gli enti gestori in relazione ai Centri di accoglienza istituiti per i migranti e i richiedenti asilo, nonché per quelli di identificazione ed espulsione;
- gli Enti Locali e il Servizio di Protezione per i Richiedenti Asilo e i Rifugiati (SPRAR), in generale, per quanto attiene alla seconda accoglienza e l'integrazione dei rifugiati e dei beneficiari di protezione sussidiaria;

- i Ministeri competenti, le Prefetture-UTG, i Servizi sociali degli Enti Locali, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), le Regioni, gli enti gestori delle comunità alloggio, i Tribunali Ordinari e gli Uffici dei Giudici tutelari, i Tribunali per i Minorenni, con particolare riferimento ai minori stranieri non accompagnati;
- le Aziende Sanitarie Locali (Asl) e i Dipartimenti di Salute Mentale (DSM), per i casi sanitari e vulnerabili;
- le associazioni del territorio e la società civile, per altri servizi offerti ai migranti e richiedenti asilo.

Da questa esperienza quinquennale, le Organizzazioni hanno maturato una serie di conoscenze e un *know how* in tema di gestione dei flussi misti, frutto sia della costante cooperazione con le Istituzioni e gli altri attori sopra elencati, sia della capacità di integrare i rispettivi mandati sviluppando prassi di intervento multi-agenzia. Il presente documento mira a illustrare e sistematizzare le prassi elaborate nel corso dell'attuazione del progetto, nel tentativo di offrire una serie di indicazioni utili per la gestione di flussi migratori misti.

Il presente documento resta comunque aperto a revisioni e modifiche sulla base di osservazioni e suggerimenti da parte dei rappresentanti istituzionali e degli operatori che si occupano di gestione dei flussi migratori misti in arrivo via mare.

⁷ UNHCR *Protezione dei rifugiati e flussi migratori misti: un Piano di Azione in 10 punti*, 2007, disponibile all'indirizzo: www.unhcr.it/news/download/107/613/112/piano-azione-flussi-misti.html

II PARTE

I. SOCCORSO IN MARE

La Guardia Costiera intercettava a largo di Lampedusa una imbarcazione con oltre 300 persone a bordo, tra cui 55 donne e 30 minori. La segnalazione era partita da un parente di uno dei migranti che si trovava a bordo. Il natante era in difficoltà e aveva iniziato a imbarcare acqua. Le operazioni di trasbordo sulla motovedetta della Guardia Costiera erano durate diverse ore e i profughi si trovavano in precarie condizioni di salute. La Guardia Costiera prestava la prima assistenza distribuendo acqua e biscotti mentre il medico della motovedetta si occupava di fornire le cure essenziali e allertava via radio la Prefettura in merito a due casi particolarmente vulnerabili, una donna incinta all'ottavo mese e un minore in crisi ipotermica.

⁸ Si veda, in particolare, artt. 18 e 98 Convenzione di Montego Bay, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con Legge 689/1994, e la Convenzione di Amburgo, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con Legge 147/1989.

⁹ L'art. 98 della Convenzione di Montego Bay impone agli Stati di creare un Servizio di Ricerca e Salvataggio, regolato dalla Convenzione SAR o Convenzione di Amburgo. Ogni Stato, sulla base di accordi regionali, è competente al soccorso in una determinata zona SAR; nel Mar Mediterraneo la competenza è regolata dal *General Agreement on a Provisional SAR Plan* del 1997.

¹⁰ Cap. 2.1.10 Convenzione SAR.

¹¹ Cap. 1.3.2 Convenzione di Amburgo stabilisce che le operazioni di soccorso si concludano con il trasferimento in un posto sicuro (*place of safety*) e la Risoluzione MSC 167(78) adottata nel maggio 2004 chiarisce che un luogo sicuro è il luogo ove le operazioni di soccorso si considerano concluse e dove la sicurezza dei sopravvissuti non è più in pericolo.

I.1 Descrizione generale

Dal 2006 al 2009 nel canale di Sicilia sono transitati oltre 60.000 migranti in fuga da guerre e conflitti, ma anche vittime della tratta di esseri umani o semplicemente persone in cerca di una vita migliore, i cosiddetti "gruppi migratori misti". Di questi oltre il 90% partiva dalle coste libiche. Solo nel 2008 sulla piccola isola siciliana sono giunti circa 32.000 migranti. È importante rilevare come nel 2008, il 75% delle persone che sono arrivate in Sicilia via mare abbia presentato domanda d'asilo e che al 50% di queste sia stata riconosciuta, dopo un attento esame da parte delle Commissioni Territoriali che decidono sulla domanda d'asilo, una forma di protezione internazionale o umanitaria.

In Italia l'attività di soccorso in mare è coordinata dal Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera. Altre Forze Armate, come la Guardia di Finanza, la Marina Militare e i Carabinieri, concorrono alle operazioni di soccorso. In generale, la consuetudine del mare prevede che tutte le imbarcazioni, anche private, che si trovano nelle vicinanze di un natante in difficoltà, abbiano il dovere di soccorrere, per quanto possibile, le persone in stato di pericolo o di segnalare alle Autorità competenti la posizione del natante.

Una volta intercettata l'imbarcazione o ricevuta una segnalazione relativa ad un natante in difficoltà, le autorità competenti si attivano per iniziare le operazioni di soccorso. Per quanto riguarda i flussi migratori via mare, spesso le segnalazioni provengono da parenti che si trovano in Italia. In molti casi sono state le Organizzazioni del Progetto Praesidium, allertate dagli stessi parenti o amici dei migranti, a comunicare alla Capitaneria di Porto la presenza in mare di migranti in pericolo. Occorre notare come l'interpretazione più appropriata di "natante in difficoltà" debba comprendere ogni situazione in cui il pericolo possa essere non soltanto attuale e immediato, ma anche imminente o facilmente prevedibile (ad esempio, un gommone di 6 metri con 40 persone a bordo non garantisce le condizioni di sicurezza necessarie per la navigazione).

Le convenzioni internazionali sul diritto del mare impongono ad ogni Stato di ob-

¹² UN General Assembly, *Convention Relating to the Status of Refugees*, 28 Luglio 1951, United Nations, Treaty Series, vol. 189, pag. 137. Disponibile all'indirizzo:

<http://www.unhcr.org/refwold/docid/3be01b964.html>, ratificata dall'Italia con Legge 1739/1951.

¹³ Come ricordato dal Comitato ONU sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza nel Commento Generale n. 6 (CRC/GC/2005/6 del 3 giugno 2005), ciascuno Stato ha l'obbligo di rispettare il divieto di *refoulement*, anche fuori dal proprio territorio, anche nei confronti dei minori non accompagnati (non solo richiedenti asilo), in considerazione delle loro esigenze primarie di sopravvivenza e sviluppo: *"nel soddisfare gli obblighi sanciti dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, gli Stati non possono riportare un bambino in un Paese qualora ci siano fondati motivi di un rischio reale di danni irreparabili, come quelli contemplati, ma non limitandosi solo a essi, negli articoli 6 e 37 della Convenzione. Questo deve valere sia nel Paese in cui il bambino sarà trasferito, sia in qualunque altro paese in cui potrà essere trasferito successivamente. Questi obblighi di non refoulement si applicano comunque, anche se serie violazioni di questi diritti, derivanti dalla Convenzione, vengono compiute da attori non statali o se queste violazioni sono deliberatamente compiute o sono conseguenza indiretta di un'azione o di una mancata azione"*.

bligare i comandanti delle navi che battono la sua bandiera sempre che ciò sia possibile *"senza mettere a repentaglio la nave, l'equipaggio o i passeggeri"* a prestare assistenza a naufraghi trovati in mare od a portarsi immediatamente in soccorso di persone in pericolo quando si abbia notizia del loro bisogno di aiuto⁸.

Tale obbligo prescinde dal regime giuridico della zona di mare in cui avviene il soccorso (acque internazionali, zona contigua, acque territoriali). Tutti gli Stati provvisti di litorale marittimo sono inoltre tenuti a creare e mantenere un servizio di ricerca e salvataggio (indicato come SAR dall'acronimo di *Search and Rescue*)⁹. Il mar Mediterraneo, come altri mari del mondo, è diviso in zone SAR. Le zone SAR sono le aree in cui lo Stato responsabile per tale zona deve garantire e coordinare assistenza e soccorso, e si estendono ben oltre i confini delle acque territoriali. Tutte le navi ed imbarcazioni alle quali viene chiesto dalle autorità competenti per la rispettiva zona SAR di intervenire, sono tenute a farlo *"senza distinzioni relative alla nazionalità o alla condizione giuridica"* di dette persone¹⁰.

Le Convenzioni internazionali impongono inoltre agli Stati che coordinano le operazioni di salvataggio di portare al più presto i profughi in un porto "sicuro"¹¹. Per "porto sicuro" non si intende necessariamente il porto più "vicino", essendo quest'ultimo, in molti casi, un luogo in cui i profughi, in ragione della loro nazionalità o del loro *status* potrebbero incorrere in persecuzioni o trattamenti inumani o degradanti.

L'*International Maritime Organization* (IMO) nel 2004 ha adottato una serie di emendamenti alle Convenzioni SAR/SOLAS, che sono stati successivamente riassunti in una guida sui principi e le buone prassi da seguire durante le operazioni di soccorso dei migranti e dei rifugiati, pubblicata congiuntamente dall'IMO stessa e dall'UNHCR. Il documento richiama i principi e la normativa internazionale in materia di diritto del mare e di diritto d'asilo, specificando le garanzie da accordare alle persone bisognose di protezione internazionale nel corso di operazioni di soccorso in mare. Linee guida di questa natura dovrebbero essere distribuite agli organi competenti e ad altri soggetti che, per la funzione che rivestono, potrebbero trovarsi nella condizione di dover intervenire in situazioni di soccorso in mare.

In particolare, il principio del *non refoulement* (non respingimento), che proibisce l'invio di un cittadino straniero verso Paesi ove sarebbe a rischio di persecuzione o di tortura o trattamenti inumani o degradanti, costituisce un aspetto cardine di tutela del rifugiato. Tale principio, basato sull'art. 33 della Convenzione di Ginevra del 1951 sullo *Status* dei Rifugiati¹², è stato successivamente riaffermato da altre Convenzioni internazionali e ulteriormente ampliato dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. In particolare, nel contesto degli interventi mirati al controllo dei flussi migratori in arrivo via mare è particolarmente importante tener presente la valenza extraterritoriale di tale principio, in virtù del quale l'ammissione, almeno temporanea, al territorio deve essere garantita a tutti coloro che, soccorsi in mare, chiedono protezione internazionale, anche ove tale soccorso sia avvenuto al di fuori delle acque territoriali dello Stato¹³.

I.2 Intervento auspicabile/buone prassi

- Le operazioni di salvataggio possono essere molto difficili e rischiose, e spesso sono effettuate in condizioni meteo-marine avverse. È buona prassi che le motovedette che intervengono in operazioni di soccorso abbiano a bordo uno o più **medici** che possano prestare le prime cure e assistenza; altrettanto importante è che esse siano dotate di **scorte di acqua e di cibo** da poter distribuire secondo le necessità.
- Nel caso in cui le segnalazioni di migranti in mare giungano a privati e/o ad associazioni, sarebbe raccomandabile, al fine di agevolare e facilitare l'individuazione del natante e le operazioni di soccorso, prendere nota: di un numero telefonico

da poter ricontattare - che, peraltro, spesso è il numero stesso dal quale è partita la segnalazione; della posizione dell'imbarcazione; del numero di persone a bordo e delle loro condizioni di salute. Sarebbe auspicabile a tal fine istituire un numero unico di riferimento dove far convergere tali segnalazioni, contattabile anche da telefoni satellitari¹⁴.

- ➔ Le nozioni base su principi e leggi internazionali, europee e nazionali in materia di protezione dei rifugiati, di trattamento dei minori, e sulle procedure da applicare nello svolgimento delle mansioni assegnate in relazione alla gestione dei flussi migratori misti in arrivo via mare, dovrebbero essere diffuse fra i corpi navali maggiormente coinvolti in operazioni di soccorso in mare.
- ➔ In considerazione delle notevoli divergenze tra gli Stati riguardo i criteri e le modalità di gestione degli interventi SAR e della disomogeneità nell'interpretazione della **definizione di "porto sicuro"** a causa del quale le autorità di alcuni paesi coinvolti nelle operazioni SAR si sono spesso dimostrati piuttosto restii ad autorizzare lo sbarco delle persone soccorse in alto mare, sarebbe auspicabile giungere a livello internazionale o quanto meno comunitario ad un accordo sui seguenti punti:
 - adozione di criteri comuni adatti a definire una situazione di difficoltà come "emergenza" e dunque tale da richiedere l'attivazione delle operazioni SAR da parte delle Autorità competenti;
 - definizione comune dei criteri per individuare un determinato porto di sbarco come "sicuro" per persone che potrebbero essere bisognose di protezione internazionale;
 - definizione di un meccanismo di ripartizione delle responsabilità per facilitare lo sbarco delle persone salvate in mare.
- ➔ Laddove sia necessario, per motivi di sicurezza, requisire gli **oggetti personali dei migranti**, sarebbe opportuno che essi siano conservati in modo da evitare che tali oggetti (che in molti casi rappresentano il solo patrimonio dei migranti) vengano persi durante le successive operazioni di sbarco e non riconsegnati ai legittimi proprietari¹⁵.
- ➔ Prima di giungere in porto la Capitaneria di Porto dovrebbe avvertire con congruo anticipo la Prefettura competente dell'ora di arrivo in modo tale che questa possa predisporre l'assistenza necessaria allo sbarco, allertando la Protezione Civile, le ASL e le associazioni e Organizzazioni che prestano attività di soccorso e consulenza ai migranti.

¹⁴ In Italia tale numero è il 1.530 Capitanerie di porto-Guardia Costiera.

¹⁵ In alcuni casi, infatti, gli oggetti dei migranti vengono requisiti e conservati in sacchi di plastica numerati. È importante che anche ai migranti sia consegnato un numero di riferimento, in modo da facilitare le operazioni di distribuzione dei sacchi una volta sbarcati.

¹⁶ Art. 11 comma 6 D.Lgs. 286/1998 *Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*. Presso i valichi di frontiera sono previsti servizi di accoglienza al fine di fornire informazioni e assistenza agli stranieri che intendano presentare domanda di asilo o fare ingresso in Italia per un soggiorno di durata superiore a tre mesi. Tali servizi sono messi a disposizione, ove possibile, all'interno della zona di transito.

2. ASSISTENZA AGLI SBARCHI E TRASFERIMENTO

La Guardia Costiera dopo aver soccorso un'imbarcazione con 200 persone a bordo, la accompagnava in Sicilia presso il porto di Pozzallo (RG). I migranti, tra cui 20 donne e 15 minori, erano in cattive condizioni di salute, in quanto a causa di un guasto al motore, erano rimasti in mare per oltre 4 giorni. La Prefettura, allertata dalla Capitaneria di Porto, aveva comunicato l'arrivo dei migranti alla Questura, alla ASL, alla Protezione Civile e alle Organizzazioni del Progetto Praesidium. Una struttura nel porto di Pozzallo era stata immediatamente predisposta per l'accoglienza dei migranti. L'Ufficio Immigrazione della Questura di Ragusa si era recato sul posto insieme alla Polizia scientifica che avrebbe dovuto occuparsi delle pratiche di pre-identificazione e foto segnalamento dei migranti. Sul molo erano presenti anche diverse televisioni locali e giornalisti.

2.1 Descrizione generale

Come rilevato nel capitolo precedente, il trasferimento dei migranti nel porto più sicuro, a seguito di operazioni di soccorso in mare, viene gestito dalle autorità responsabili per l'intervento. Lo sbarco dei migranti può quindi essere effettuato in strutture preventivamente attrezzate per la prima assistenza. Può anche avvenire che i migranti riescano a raggiungere direttamente le coste dei paesi di destinazione. In queste circostanze, vengono attivati interventi di rintraccio e, ove necessario, di primo soccorso, nelle vicinanze del luogo stesso dello sbarco. Gli attori coinvolti negli sbarchi sulle coste o nei porti, a seguito di operazioni di soccorso o intercettazione, sono chiamati ad assicurare tempestivamente le prestazioni di prima assistenza.

Gli sbarchi sulle coste dell'Italia meridionale, in particolare verso la Puglia e la Calabria, hanno raggiunto una certa intensità verso la fine degli anni '90. A partire dal 2002, la destinazione principale dei flussi migratori via mare è diventata la Sicilia, e, in particolare, l'isola di Lampedusa. Si calcola che dal 2002 al 2009 siano giunti nell'area circa 150.000 migranti. Tali arrivi hanno portato le Autorità, sia a livello locale che centrale, a predisporre, estendere e migliorare nel tempo, un sistema di accoglienza che comprendesse anche le delicate fasi dello sbarco.

Nel caso di interventi di soccorso o intercettamenti, la Capitaneria di Porto allerta la Prefettura e la Questura territorialmente competente comunicando il numero, il sesso e l'età dei naufraghi così come il loro stato di salute, soprattutto nel caso vi siano delle persone che abbiano bisogno di cure sanitarie urgenti. Generalmente la Prefettura competente coordina i primi interventi di assistenza. Sull'isola di Lampedusa, considerata la peculiarità della zona di sbarco (un'isola a circa 110 miglia marine dalla Sicilia) tali interventi vengono invece direttamente coordinati dalle autorità di polizia e nello specifico dall'Ufficio Immigrazione. Diversi sono gli attori istituzionali che sono coinvolti nella fase di prima assistenza ai migranti, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze: Prefettura, Questura, Protezione Civile, ASL, e associazioni che si occupano di fornire beni di primo soccorso.

La necessità di fornire un'assistenza specifica in favore di quanti sono appena giunti sul territorio, in particolare per quanto riguarda i potenziali richiedenti asilo, è sottolineata dallo stesso Testo Unico sull'Immigrazione¹⁶ che prevede la creazione, presso i valichi di frontiera, di servizi di accoglienza che possano fornire informazioni e assistenza agli stranieri che intendano presentare domanda di asilo o fare ingresso in Italia per un soggiorno di durata superiore a tre mesi. Tali servizi operano soltanto presso i valichi di frontiera, e non sono presenti nelle zone interessate dagli sbarchi. Per questa ragione in Sicilia (a Lampedusa e in altre aree di arrivo) e in Puglia presso i principali luoghi di sbarco, le Organizzazioni partner del Progetto Praesidium

hanno coadiuvato le autorità competenti svolgendo in parte le funzioni attribuite per legge ai summenzionati servizi.

Le recenti modifiche legislative in materia di sicurezza (art. 10 *bis* Legge 94/2009) hanno introdotto il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato prevedendo la pena dell'ammenda da 5.000 a 10.000 euro¹⁷. Disposizioni più severe erano già previste dall'art. 12 dello stesso Testo Unico per chiunque promuova, diriga, organizzi, finanzia o effettui il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato in maniera irregolare (reclusione da uno a cinque anni e la multa di 15.000 euro). Tali nuove disposizioni rendono ancora più urgente la necessità di fornire un'informazione legale comprensiva a quanti sbarcano in maniera irregolare, soprattutto al fine di assicurare che ai potenziali richiedenti asilo, ai minori non accompagnati e ai soggetti cosiddetti vulnerabili quali le vittime della tratta, sia sempre garantito l'accesso alle forme di tutela e protezione previste dalla normativa nazionale e internazionale.

Le nuove disposizioni fanno comunque salva la possibilità per i migranti che lo richiedano di accedere alla procedura di asilo. Nel caso di presentazione di una domanda di protezione internazionale, infatti, il procedimento che segue la contestazione del reato di ingresso e soggiorno illegale è sospeso. Nel caso di riconoscimento della protezione internazionale o umanitaria, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato¹⁸. Nel caso di specie, è salva dunque la condotta di tutti gli operatori che prestino attività di assistenza e soccorso ai migranti appena sbarcati.

2.2 Intervento auspicabile/buone prassi

- Tutte le attività di assistenza devono svolgersi nel pieno rispetto dei **diritti fondamentali dei migranti**. È auspicabile inoltre che, anche in presenza di condizioni di emergenza e di sbarchi massicci, si stabilisca nei luoghi dello sbarco un clima di cooperazione tra gli attori coinvolti e i migranti, tenendo presente che i primi possono essere sottoposti a carichi di lavoro notevoli mentre i migranti, e in particolare i potenziali richiedenti asilo, e gli altri soggetti vulnerabili sono spesso portatori di esperienze traumatiche.
- La gestione delle operazioni di soccorso e la successiva assistenza allo sbarco coinvolgono diversi attori istituzionali e associazioni. È dunque buona prassi individuare un **referente unico** al quale sia possibile comunicare eventuali criticità emerse durante le operazioni di assistenza.
- È inoltre essenziale che, fin dal primo momento dello sbarco, tutti gli attori coinvolti partecipino all'**individuazione delle persone vulnerabili**. Nell'ambito del Progetto Praesidium, questo compito è svolto con il supporto delle Organizzazioni umanitarie, che segnalano prontamente i casi individuati alle autorità competenti. Più in generale è sempre auspicabile che durante le operazioni di sbarco siano presenti realtà della società civile qualificate, soprattutto con riferimento alle attività di informazione e monitoraggio degli standard di prima accoglienza.
- L'attività di **assistenza sanitaria** deve rivestire carattere di assoluta priorità rispetto a ogni intervento attuato nei confronti dei migranti appena sbarcati. È altresì necessario che la stessa si svolga in un termine congruo rispetto ai bisogni individuati.
- È di fondamentale importanza che sul luogo dello sbarco sia presente personale sanitario per l'effettuazione di un primo **triage medico**, anche al fine di identificare casi che necessitano di cure specifiche ed esami più approfonditi e che devono essere trasferiti in strutture ospedaliere. A tal proposito è opportuno individuare

¹⁹ Esistono vari tipi di *triage* tutti riconosciuti a livello internazionale: S.I.E.V.E. sistema efficace rapido semplice può essere effettuato da staff civile appositamente istruito. START (*Simple Triage and Rapid Treatment*) metodo diffuso in molte nazioni ma ha la limitazione di poter essere applicato solo da sanitari, in maxi emergenze e/o catastrofi. SORT sistema che può essere applicato solo da medici e infermieri (rilevazione di frequenza respiratoria, cardiaca, pressione arteriosa e scala di Glasgow). CESIRA (Cosciente/Emorragie/Shock/Insufficienza Respiratoria/Rotture/Altro) metodologia utilizzata solo in Italia, non prevede il codice nero perché la legge italiana consente solo al medico di accertare lo stato di morte. MIMMS (*Major Incident Medical and Support*) è un sistema logico, semplice, strutturato e ottimizzato da specialisti che operano in emergenza da decenni, adempie a pieno a tutti i nuovi standard internazionali in materia di soccorso, è il sistema in uso alla NATO ed è applicabile a tutti i tipi di emergenza per la linearità del sistema di intervento: con questo metodo ogni attore di una "scena soccorso" ha un suo ruolo e un suo spazio operativo e non rischia di invadere il lavoro di un altro operatore/soccorritore, col rischio di ostacolarlo.

un referente medico unico, con esperienza in "area emergenza", che si occupi di stabilire le priorità, coordinare gli interventi in ambito sanitario e riferire i pazienti urgenti alle strutture sanitarie del territorio. È necessario inoltre decidere che tipo di *triage* applicare¹⁹ e formare gli attori al fine di ottenere una collaborazione attiva ed efficace. È inoltre raccomandabile predisporre la stesura di una cartella clinica provvisoria per assicurare la presa in carico documentata del migrante per il quale si sono resi necessari interventi particolari al momento dello sbarco.

- È buona prassi garantire la presenza di **mediatori culturali**, ed in particolare di mediatori culturali appositamente formati, che possano coadiuvare le autorità competenti e gli altri attori coinvolti negli interventi sanitari, di soccorso e prima assistenza nonché, per quanto possibile, fornire una informazione sommaria ai migranti, relativa al luogo in cui sono approdati, alle fasi successive allo sbarco, tra cui la possibilità di contattare al più presto i propri familiari e di chiedere asilo, nonché sull'importanza di fornire le generalità corrette.
- È importante che durante le operazioni di sbarco sia assicurata la **privacy** di tutti i migranti (soprattutto di potenziali richiedenti asilo e migranti minorenni), in particolare quando sono presenti organi di stampa o televisioni. La trasmissione di immagini di migranti potenziali richiedenti asilo, infatti, potrebbe esporre a serio pericolo i familiari rimasti nel Paese di origine, i quali potrebbero diventare anch'essi vittime di persecuzione.
- È raccomandabile richiedere ai migranti, appena sbarcati, se siano a conoscenza di **altre imbarcazioni** che si potrebbero trovare ancora in mare in difficoltà (gli sbarchi spesso non sono isolati, accade infatti che più imbarcazioni partano e/o compiano parte del viaggio insieme). In tale caso è necessario riferire immediatamente ogni notizia alla Capitaneria di Porto perché partano eventuali ulteriori ricerche. È parimenti importante richiedere ai migranti appena sbarcati se sull'imbarcazione vi siano stati dei problemi particolari (ad esempio persone disperse o decedute).
- Già durante le prime operazioni di assistenza agli sbarchi, se le circostanze lo consentono, è buona prassi individuare i **nuclei familiari** (per evitare una loro eventuale separazione durante i trasferimenti successivi) e i **potenziali minori** non accompagnati affinché venga data loro priorità nelle successive operazioni di trasferimento. In particolare, al fine di tutelare i minori non accompagnati, è auspicabile rinviare l'informazione circa il trattamento giuridico loro riservato ad una fase successiva, in considerazione della presumibile condizione di disagio al momento dell'arrivo.
- Premesso che la fase di assistenza agli sbarchi è il primo momento in cui si stabilisce un contatto tra il migrante e le autorità, nonché con le varie Organizzazioni che operano a vario titolo nell'area della prima accoglienza, sarebbe conveniente che gli attori coinvolti siano chiaramente identificabili.
- In considerazione dei tempi del trasferimento dal luogo dello sbarco alla struttura di accoglienza, che si potrebbero protrarre anche per ore, si dovrebbe garantire la cura dei bisogni primari dei migranti. Tenendo presente la difficoltà del viaggio e le condizioni climatiche, sarebbe necessario predisporre, ove possibile, un'area riparata, un PMA (Posto Medico Avanzato), dei servizi igienici e l'immediata distribuzione di acqua, bevande calde e coperte.
- È raccomandabile che i mezzi predisposti per il trasferimento dei migranti siano adeguati al numero delle persone sbarcate (anche in caso di arrivi particolarmente numerosi) e immediatamente disponibili. Sarebbe auspicabile ridurre al minimo

¹⁷ Art. 10 *bis* "Reato di Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del presente testo unico nonché di quelle di cui all'articolo 1 della Legge 28 maggio 2007, n. 68, è punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Al reato di cui al presente comma non si applica l'articolo 162 del codice penale (oblazione). Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano allo straniero destinatario del provvedimento di respingimento ai sensi dell'articolo 10, comma 1". È prevedibile ritenere che, alla luce di tali nuove disposizioni, i migranti tenteranno di sbarcare in luoghi sempre più isolati per cercare di sfuggire ai controlli di polizia e all'avvio del procedimento penale a loro carico. Questo aumenterà i rischi connessi al viaggio e renderà i tragitti dei migranti sempre più lunghi e pericolosi.

¹⁸ Art. 12 comma 2 T.U. Immigrazione.

il tempo di permanenza nei luoghi dello sbarco. Il trasferimento dovrebbe avvenire secondo le seguenti priorità: casi sanitari, altri vulnerabili tra cui i minori non accompagnati e nuclei familiari, per garantire in quest'ultimo caso l'unità della famiglia fin dalla prima fase dell'accoglienza.

- ➔ In generale, sarebbe auspicabile redigere tra le Autorità, e le agenzie internazionali e/o associazioni coinvolte nei luoghi di sbarco, dei protocolli diretti a regolare gli aspetti summenzionati relativi alla prima assistenza.

3. IDENTIFICAZIONE E PRIMA ACCOGLIENZA

La Guardia di Finanza dopo aver intercettato un'imbarcazione con oltre 400 persone la scortava sull'isola di Lampedusa. Considerato il significativo numero di migranti a bordo non era stato possibile procedere alle operazioni di trasbordo sulla motovedetta. Una volta giunti sull'isola, i migranti, dopo aver ricevuto una prima assistenza sul molo, venivano trasportati tempestivamente nel Centro di accoglienza grazie ai mezzi di trasporto messi a disposizione dall'ente gestore della struttura. Nel gruppo vi erano oltre 80 donne, alcune delle quali in evidente stato interessante e diversi minori tra cui anche neonati. Appariva immediatamente evidente agli operatori che avevano prestato le prime cure che alcuni migranti si trovavano in condizioni di salute piuttosto precarie. Molte persone, a causa delle avverse condizioni marittime, erano completamente bagnate. Diverse donne avevano con sé borse e zaini contenenti per lo più cibo e vestiario per i loro bambini.

²⁰ Legge 563/1995 c.d. Legge Puglia. Entrambe le categorie sono strutture destinate a garantire un primo soccorso allo straniero irregolare rintracciato sul territorio nazionale. L'accoglienza nel Centro è limitata al tempo strettamente necessario per stabilire l'identità e la legittimità della sua permanenza sul territorio o per disporre l'allontanamento. Spesso accade che i CDA, che dovrebbero avere una funzione di accoglienza temporanea, siano utilizzati dalle Autorità - soprattutto in caso di sbarchi frequenti e massicci - come Centri di vera e propria permanenza. Nel 2008/2009 in alcuni casi i migranti sono rimasti in tali Centri per periodi molto lunghi. Le procedure e le buone prassi segnalate in questo manuale ben dovrebbero applicarsi anche a tali Centri ri-attribuendogli quella funzione di identificazione e smistamento per la quale furono istituiti.

²¹ Disponibile all'indirizzo: http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/15/0145_capit_interno.pdf

3.1 Descrizione generale

Come rilevato nel capitolo precedente, una volta giunti sul molo, dopo aver ricevuto le prime cure e la prima assistenza sanitaria, i migranti devono essere trasferiti nelle strutture di accoglienza dedicate. Il trasferimento, in via generale, avviene tempestivamente in modo tale da ridurre al minimo il tempo di permanenza sul molo o in altre strutture temporanee. Il trasferimento dei migranti viene organizzato, in stretto raccordo con la Prefettura territorialmente competente, dalle autorità di polizia o dall'ente gestore della struttura di accoglienza che ospiterà i migranti stessi. La struttura di accoglienza presso la quale vengono portati i migranti appena sbarcati rientra generalmente in una delle seguenti categorie: *Centri di Primo Soccorso ed Accoglienza (CSPA)* strutture localizzate in prossimità dei luoghi di sbarco destinate all'accoglienza degli immigrati per il tempo strettamente occorrente al loro trasferimento presso altri Centri (indicativamente 24/48 ore) o *Centri di Accoglienza (CDA)* strutture destinate all'accoglienza degli immigrati per il periodo necessario alla definizione dei provvedimenti amministrativi relativi alla posizione degli stessi sul territorio nazionale²⁰.

I Centri sono gestiti sotto la responsabilità delle Prefetture-UTG e tramite convenzioni, da enti, associazioni o cooperative aggiudicatarie di appalti del servizio. Il Ministero dell'Interno con Decreto ministeriale del 21 novembre 2008 ha predisposto un nuovo schema di capitolato di appalto per il funzionamento e la gestione di tutti i Centri di accoglienza²¹, con specifiche tecniche *ad hoc* a seconda della tipologia della struttura di accoglienza (CSPA, CDA, CARA, CIE), distinguendo dunque i servizi da rendere nei Centri a seconda della differente finalità dell'accoglienza e dei tempi di permanenza dei migranti in ciascuna struttura.

In via generale, ciascun capitolato prevede servizi di assistenza generica alla persona (vitto, alloggio, fornitura effetti personali ecc.) assistenza sanitaria e psico-sociale, mediazione linguistico culturale, ristorazione e servizio di pulizia e igiene ambientale.

²² Lo schema di capitolato per la gestione del CSPA prevede: servizi di assistenza generica alla persona (assistenza sociale e psicologica; mediazione linguistica/culturale; informazione sulla normativa concernente l'immigrazione); interfaccia ospiti/istituzioni; intrattenimento; distribuzione, conservazione e controllo dei pasti; servizio di barberia; assistenza a bambini e neonati; servizio di gestione amministrativa (registrazione ospiti; registrazione visitatori; fornitura economato, acquisito beni; tenuta del magazzino; custodia di effetti degli ospiti; controllo e verifica delle utenze); servizio di assistenza sanitaria (visita di ingresso e primo soccorso; trasferimenti ospedalieri; forniture medicinali e presidi; tenuta scheda sanitaria); fornitura beni (pasti; prodotti per l'igiene; vestiario; generi di conforto); servizio di pulizia (pulizia locali; disinfezione; raccolta rifiuti; cura aree verdi; servizio necroforo), nonché il numero di operatori in rapporto agli ospiti del centro.

²³ Artt. 22 ss. di cui al Decreto ministeriale del 21 novembre 2008.

²⁴ Artt. 22 ss. di cui al Decreto ministeriale del 21 novembre 2008.

²⁵ Art. 6 comma 4 D.Lgs. 286/1998; art. 349 c.p.p.

²⁶ Art. 5 comma 3 D.P.C.M. 535/1999.

²⁷ Tali accertamenti sono svolti dal personale della polizia scientifica che si trova all'interno dei Centri.

²⁸ Come i CDA e CSPA in Italia.

Dopo il trasferimento dei migranti nei Centri di prima accoglienza (CSPA e CDA), il personale medico ed infermieristico presente, effettua una visita sanitaria dei migranti. L'ente gestore del Centro che è responsabile della distribuzione dei materassi, lenzuola monouso e coperte, provvede ad indicare a ciascun migrante l'alloggio assegnato e distribuisce alcuni capi d'abbigliamento, la biancheria e il kit igienico²². La Prefettura competente per territorio ha un potere di vigilanza, monitoraggio e controllo dei servizi resi dai vari enti gestori²³.

Gli Uffici Immigrazione delle Questure competenti dislocano propri rappresentanti all'interno di tali strutture per provvedere alle procedure di prima identificazione dei migranti. La Polizia di Stato sovrintende inoltre le attività di vigilanza che sono svolte dai reparti mobili di diverse Forze dell'Ordine per la tutela dell'ordine pubblico. Recentemente il c.d. "pacchetto sicurezza" ha stabilito che tale servizio di vigilanza è coadiuvato da militari messi a disposizione dal Ministero della Difesa.

In particolare, dopo il trasferimento nel Centro, l'Autorità di Pubblica Sicurezza che ha in carico lo sbarco (e che in questa fase ricopre anche funzioni di Polizia Giudiziaria) invita il migrante a sottoporsi al controllo dei bagagli e degli indumenti.

Una volta effettuati i controlli, le autorità di polizia procedono alla registrazione anagrafica dei migranti (comunemente detta fase di identificazione). La legge prevede, infatti, che, quando vi siano dubbi circa l'identità personale di un cittadino straniero, l'autorità di pubblica sicurezza è tenuta a sottoporlo a rilievi foto-dattiloscopici e segnalatici²⁴ o ad avvalersi della collaborazione delle Rappresentanze diplomatiche consolari dei migranti, a meno che non si tratti di richiedenti asilo²⁵. La polizia procede inoltre all'inserimento dei dati dei migranti nella banca dati europea Eurodac, e nelle banche dati nazionali SDI (Sistema D'Indagine) e AFIS (banca dati delle impronte digitali) per verificare, a seconda del caso, che il migrante non abbia già effettuato la richiesta di asilo in altro Stato europeo e che non abbia eventuali precedenti penali²⁶.

Le generalità, nonché eventuali dichiarazioni circa i rapporti di parentela, vengono inserite nei *database* della Polizia (i nuclei familiari vengono collegati tra loro con specifica indicazione a margine del nome). Se vi sono dubbi su quanto indicato dallo straniero (ad esempio su quale debba intendersi come cognome, o a quale calendario faccia riferimento il dichiarante), l'agente di P.S. preposto, con l'ausilio del mediatore, pone ulteriori domande per evitare fraintendimenti. Contestualmente, il migrante viene fotografato e viene annotata la data dell'arrivo ed il numero dello sbarco. Nel caso in cui il migrante si dichiari minore, attualmente le Autorità di Polizia provvedono a registrarlo come tale o, se hanno dubbi al riguardo, dispongono un esame medico per l'accertamento dell'età che, generalmente, viene effettuato tramite esame antropometrico alle ossa del polso.

APPROFONDIMENTO SALUTE

In base ai dati raccolti dalla Croce Rossa Italiana, risulta che la maggior parte dei migranti in arrivo a Lampedusa sia in buone condizioni di salute. Le patologie riscontrate all'arrivo sono infatti, in prevalenza, patologie legate alle condizioni del viaggio. In particolare, nel 2009, da gennaio a giugno, risultano sani il 70% dei migranti sbarcati a Lampedusa; il 2% presenta patologie croniche (malattie cardiache, malattie psichiatriche, asma, malattie metaboliche, malformazioni, epilessia), il 18% patologie legate alle condizioni del viaggio (prevalentemente ustioni da carburanti o dovute alla posizione assunta sul natante) e il 10% patologie infettive. È utile tuttavia sottolineare tra le patologie infettive sono incluse patologie di varia natura: scabbia, forme influenzali, cistiti, funghi, congiuntiviti, gastroenteriti, otiti, peduncolosi, oltre a varicella, TBC, epatiti, condilomi, herpes, ecc. Per la scabbia, che costituisce il 4% del totale, va rilevato che la contagiosità è collegata alla promiscuità e alle cattive condizioni igieniche del viaggio, mentre sono estremamente ridotti, 0,2%, i casi sospetti o comunque non in fase infettiva di TBC.

3.2 Intervento auspicabile/buone prassi

²⁸ È di particolare importanza accertarsi che i migranti conoscano effettivamente la propria data di nascita, ovvero che abbiano effettuato correttamente il calcolo dei loro anni. Va inoltre tenuto presente che in molti Paesi non esiste un equivalente dell'ufficio anagrafe e i migranti non sono in grado di sapere la data di nascita esatta. La Legge 125/2008 (Legge di conversione del Decreto-legge 92/2008, recante *Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*) ha introdotto alcune modifiche al Codice Penale in merito alle false attestazioni o dichiarazioni rese ad un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, prevedendo per questi casi una pena da uno a sei anni di reclusione (art. 495). Inoltre l'art. 495-ter introduce una nuova fattispecie di reato che prevede la reclusione da uno a sei anni per chiunque, al fine di impedire la propria o altrui identificazione, alteri parti del proprio o dell'altrui corpo utili per consentire l'accertamento di identità o di altre qualità personali. È di estrema importanza, dunque, che il migrante ben comprenda le gravi conseguenze che possono derivare da dichiarazioni false o mendaci o da condotte fraudolente. D'altra parte è opportuno notare che durante le concitate fasi della identificazione, può accadere che le generalità dei migranti vengano trascritte in maniera errata da parte degli organi della polizia; in tale caso, è importante che tali errori materiali non vengano imputati in alcun modo al migrante stesso.

- È importante che le operazioni di ispezione dei migranti appena sbarcati vengano svolte nel **rispetto della dignità delle persone** coinvolte con particolare attenzione alla *privacy* dei migranti ispezionati.
- In caso di arrivi di **donne migranti**, è essenziale che le operazioni di ispezione siano sempre effettuate da personale femminile di polizia. Altrettanto importante è assicurarsi che i **beni personali** temporaneamente ritirati durante le operazioni di soccorso siano effettivamente riconsegnati ai migranti. Stessa attenzione deve prestarsi alla restituzione degli oggetti requisiti dalla polizia al momento dell'ispezione.
- È importante che i migranti appena sbarcati siano sempre trasferiti in **Centri specifici**²⁷ che svolgono una funzione di prima accoglienza e identificazione. Tali strutture dovrebbero ospitare i migranti per il periodo strettamente necessario per stabilirne l'identità, nonché la legittimità del loro ingresso e permanenza sul territorio.
- Come principio generale, è necessario tener conto delle condizioni del viaggio, nonché del possibile stato di affaticamento e disorientamento dei migranti. Nel caso in cui i **migranti siano arrivati in condizioni critiche** o comunque risentano delle difficoltà del viaggio, occorre assicurarsi che le operazioni di identificazione siano svolte solo dopo che i naufraghi abbiano ricevuto una prima assistenza.
- È raccomandabile che una volta giunti nel Centro e prima di effettuare le procedure di identificazione, i migranti siano sottoposti ad un **controllo sanitario generale** per individuare eventuali patologie specifiche. Tale controllo è di particolare rilevanza per escludere patologie di tipo infettivo (es. scabbia) che qualora rilevate, comporterebbero l'applicazione di procedure apposite tra cui l'immediata sospensione della fase di identificazione, il collocamento dei migranti in zone isolate e l'applicazione di protocolli sanitari specifici.
- Considerato che **la fase di identificazione può protrarsi per un tempo prolungato** (diverse ore) è necessario che ai migranti e in particolare ai minori, alle donne in stato interessante e alle persone con particolari esigenze di salute, sia offerta la possibilità di attendere l'identificazione anagrafica e il foto-segnalamento in un luogo riparato. Durante tale periodo è raccomandabile che l'ente gestore fornisca ai migranti almeno beni di primo ristoro (latte caldo, tè, brioche, ecc.).
- È importante che **prima della procedura di identificazione** l'Ufficio Immigrazione della Polizia, attraverso un proprio mediatore culturale, fornisca ai migranti informazioni generali in merito alla legislazione italiana in materia di immigrazione e asilo con particolare riguardo al diritto di chiedere protezione internazionale.
- Prima dell'inizio delle attività di identificazione, è inoltre auspicabile che l'Ufficio Immigrazione chiarisca ai migranti, attraverso un proprio mediatore, l'importanza di fornire dati anagrafici corretti con particolare riferimento all'esatta data di nascita, comprensiva, ove disponibile, di giorno, mese e anno, poiché quanto dichiarato condizionerà tutto il percorso in Italia²⁸. È raccomandabile verificare che non vi siano problemi di comunicazione dei propri dati legati a differenze culturali specifiche (es. calendario copto-etiope, sciita ecc). Sarebbe utile accertarsi (con particolare riguardo per i migranti di provenienza sub-sahariana) che i migranti conoscano la propria data di nascita ovvero che abbiano effettuato corret-

tamente il calcolo dei loro anni, aiutandoli, in caso di difficoltà. In ogni caso, dovrebbe essere data la possibilità ai migranti di confermare i dati resi al momento del foto-segnalamento, consentendone eventuali correzioni, anche parziali.

- È buona prassi che le **operazioni di identificazione** svolte dalla Polizia tengano conto della vulnerabilità dei singoli soggetti e che i minori palesi e le donne con bambini neonati/piccoli possano essere ascoltati con priorità rispetto agli altri migranti.
- È altrettanto importante che i migranti dichiarino in sede di identificazione i **rapporti familiari** in modo che possano proseguire l'*iter* procedurale e d'accoglienza congiuntamente. A tal proposito è opportuno che le Forze di Polizia procedano a ulteriori verifiche nel caso di difformità nelle dichiarazioni rese dai membri di un presunto nucleo familiare, anche per rilevare l'eventuale presenza di casi vulnerabili (ad esempio vittime di tratta).
- In generale è necessario prestare particolare attenzione all'intera procedura di identificazione anagrafica, anche in considerazione delle ripercussioni determinanti che questa ha sul successivo percorso degli stranieri in Italia. In particolare, occorre:
 - garantire che la **procedura di rinvio all'accertamento dell'età** (ad esempio attraverso il ricorso all'esame antropometrico del polso -RX-) venga avviata solo in caso di dubbio fondato sull'età e solo qualora non sia possibile determinare altrimenti l'età del soggetto (ad esempio attraverso la verifica con le Rappresentanze consolari competenti nel caso di migrante non richiedente asilo) e che la stessa attenzione sia prestata ai casi di presunta maggiore e presunta minore età;
 - che le autorità che gestiscono la fase di identificazione si avvalgano di un *pool* di **mediatori culturali** di diverse nazionalità in modo tale da utilizzare le professionalità più idonee.
- Nella fase immediatamente successiva all'ingresso nel Centro di prima accoglienza sarebbe opportuno mettere a disposizione di tutti i migranti arrivati via mare un **volantino informativo** tradotto in diverse lingue contenente i principi basilari relativi al soggiorno nel Paese di destinazione e agli strumenti di tutela e di protezione previsti dalla normativa nazionale.
- I migranti dovrebbero essere informati inoltre delle **regole di convivenza e dei servizi presenti all'interno del Centro** anche attraverso l'affissione di un volantino informativo che indichi la cadenza con cui devono essere distribuiti i beni di prima necessità.
- È necessario che la Prefettura, anche con l'ausilio di enti indipendenti eventualmente operanti nel Centro, svolga una costante attività di **monitoraggio relativamente ai beni e servizi offerti ai migranti**, così come risultanti dallo schema di capitolato per la gestione dei Centri varato dal Ministero dell'Interno e dalla Convenzione stipulata tra l'ente gestore del Centro e la Prefettura.
- In fase di ingresso al Centro di Prima Accoglienza, sarebbe auspicabile che si provveda alla **cura dei bambini** più piccoli/neonati, affinché questi vengano lavati, vestiti e nutriti (sempre in consultazione con le madri). A seconda della situazione contingente, l'ente responsabile del Centro dovrebbe prendersi cura delle necessità dei minori in via prioritaria.
- È importante che nell'area destinata alla prima accoglienza dei migranti siano predisposte delle **cabine telefoniche** in numero adeguato e che agli stessi sia

consegnata quanto prima una scheda telefonica che possano utilizzare per chiamare i familiari nei paesi di origine. Tali accorgimenti permettono di gestire più facilmente l'accoglienza dei migranti, favorendo momenti di distensione e prevenendo inutili tensioni.

- Va considerata inoltre la necessità di garantire nei Centri di prima accoglienza il rispetto di procedure standardizzate, la destinazione di spazi appropriati e la presenza di operatori formati e con ruoli specificamente assegnati e differenziati secondo quanto stabilito nei capitolati predisposti dal Ministero dell'Interno. Durante la permanenza nel centro il diritto alla salute dei migranti dovrebbe essere garantito attraverso modalità adeguate di accesso all'assistenza sanitaria.
- Sarebbe opportuno predisporre dei **meccanismi semplici e chiari di segnalazione delle criticità** emerse rispetto agli standard di accoglienza presso gli operatori addetti dell'ente gestore o presso le istituzioni preposte, attraverso il coordinamento degli attori coinvolti, e anche ad iniziativa degli ospiti del Centro. A questo proposito, si potrebbe collocare all'interno del Centro un contenitore dove i migranti possano depositare le proprie segnalazioni.

4. INFORMAZIONE, INDIVIDUAZIONE E TRATTAMENTO DELLE DIVERSE CATEGORIE DI MIGRANTI INCLUSI I CASI VULNERABILI

La Guardia Costiera accompagnava al molo di Lampedusa un'imbarcazione con più di 300 migranti. I cittadini stranieri risultavano estremamente provati e debilitati a causa delle condizioni del viaggio, quasi tutti erano disidratati, molti presentavano ustioni da carburante o dovute alla posizione assunta per lungo tempo sulla barca. Nel gruppo vi erano molte donne con bambini piccoli e diversi minori non accompagnati di età approssimativamente compresa tra i 14 e i 17 anni. Per una donna in stato interessante si era reso necessario l'immediato trasferimento all'Ospedale di Palermo. La maggior parte dei migranti dichiarava di provenire dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia. Nel gruppo vi erano una ventina di ragazze nigeriane tutte intorno ai 20 anni.

4.1 Descrizione generale

Come evidenziato nel capitolo precedente, a seguito del trasferimento dei migranti nel Centro di prima accoglienza, le autorità competenti (Ufficio Immigrazione e polizia scientifica) effettuano l'identificazione anagrafica e il foto-segnalamento. In questa fase, inoltre, i casi sanitari più urgenti, o comunque bisognosi di un intervento medico immediato, sono trasferiti presso strutture adeguate del Sistema Sanitario Nazionale (SSN) o assistiti presso il presidio medico del Centro. Durante questo periodo i migranti hanno modo, almeno in parte, di recuperare le energie fisiche e mentali, e di riprendersi dagli effetti debilitanti della traversata in mare, mangiando, lavandosi e potendo finalmente dormire. Un'attenzione particolare è riservata all'accoglienza per i minori, le donne incinte e, se presenti, le persone anziane e i disabili. Per meglio comprendere la delicatezza della fase di identificazione e prima accoglienza, è utile ricordare che la definizione di flussi misti, brevemente introdotta nella prima parte del documento, viene utilizzata per indicare la diversa provenienza dei migranti e, soprattutto, per evidenziare come i migranti stessi siano portatori di bisogni diversi e diritti specifici, ad esempio in ragione del genere o dell'età e come siano differenti le motivazioni alla base del progetto migratorio. In alcuni casi, infatti, i migranti

³⁴ Art. 10 comma 2 D.Lgs. 268/1998. In questi casi si parla generalmente di respingimento differito. Accade spesso, che in mancanza di posti nei Centri, ai migranti sia rilasciato un invito a lasciare il territorio nazionale entro 5 giorni.

³⁵ Secondo l'art. 403 c.c. la pubblica autorità che viene a conoscenza della situazione di un minore moralmente o materialmente abbandonato, ovvero allevato in locali insalubri o pericolosi o allevato da persone incapaci di provvedere alla sua educazione, ha il dovere di collocare il minore in un luogo sicuro, nonché l'obbligo di riferire al più presto al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni (art. 9.C.1 Legge 184/1983). Successivamente i Servizi sociali dell'Ente locale competente della presa in carico del minore sono tenuti a segnalare il minore straniero non accompagnato anche al Giudice tutelare e al Comitato per i minori stranieri. Nella prassi degli arrivi via mare, i minori non accompagnati vengono tuttavia riferiti alla Prefettura, e non al Comune di riferimento, che provvede al collocamento.

³⁶ In particolare, art. 33 Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status di rifugiato e art. 3 della Convenzione Europea sui Diritti Umani.

³⁷ Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 2005/85/CE.

³⁸ In particolare art. 19 D.Lgs. 268/1998 (divieto di espulsione o respingimento nei confronti di migranti a rischio di persecuzione, minori di anni diciotto, stranieri in possesso di carta di soggiorno, stranieri conviventi con parenti entro il IV grado o con il coniuge di nazionalità italiana, donne in stato di gravidanza e nei sei mesi successivi alla nascita del figlio).

sono costretti a lasciare il proprio Paese a causa di conflitti armati, disordini, persecuzioni personali o violazione dei diritti umani, mentre in altri, la migrazione è collegata a motivazioni diverse, tra cui la volontà di migliorare la propria condizione di vita o il desiderio di ricongiungersi con la propria famiglia²⁹. Le autorità competenti, ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa in materia di asilo e immigrazione, devono sempre tenere conto di tali specificità, e devono comunque operare nel pieno rispetto dei diritti umani fondamentali dei soggetti coinvolti.

L'informativa legale sui diritti e i doveri rappresenta uno degli strumenti principali e delle precondizioni per individuare le diverse posizioni e i bisogni dei migranti, come i richiedenti asilo, i minori non accompagnati ed eventuali altre categorie di migranti³⁰. In primo luogo, attraverso l'attività di informazione, possono emergere i bisogni di protezione internazionale, permettendo conseguentemente l'identificazione dei potenziali richiedenti asilo. Diventa quindi possibile distinguere i due gruppi principali che caratterizzano i flussi misti, i richiedenti asilo e i migranti volontari.

Un elenco non esaustivo di gruppi vulnerabili³¹ include: le famiglie mono-parentali, le donne in stato di gravidanza, i casi sanitari, le vittime della tratta o le persone a rischio di tratta e sfruttamento, le vittime di tortura o altre forme di violenza sessuale, fisica e psicologica, e in particolare le vittime o le persone a rischio di violenza sessuale e di genere. Queste categorie di soggetti vulnerabili sono sovrapponibili. La vulnerabilità infatti può interessare aspetti diversi della persona e della sua sfera di relazioni: l'età, la situazione familiare, la salute fisica e psicologica, la sicurezza personale e l'esposizione a forme di violenza o abuso.

Le attività di informazione e di individuazione dei bisogni di protezione e dei casi vulnerabili vengono supportate in larga parte dalle Organizzazioni internazionali³², anche in considerazioni dei loro specifici mandati. L'informazione, organizzata generalmente in maniera congiunta, avviene per gruppi, spesso divisi secondo nazionalità e/o lingua. Di frequente sono necessari incontri individuali per approfondire situazioni particolari che richiedono una consulenza specifica.

Gli interventi per l'identificazione dei soggetti vulnerabili possono essere molteplici a seconda del tipo di vulnerabilità e richiedere, oltre all'attività informativa vera e propria, una osservazione dei comportamenti verbali e non verbali dei migranti nonché la possibilità di effettuare colloqui individuali e la raccolta di storie personali. In molti casi diventa indispensabile la pronta segnalazione agli attori competenti al fine di predisporre un trattamento adeguato e l'opportuna presa in carico³³.

La fase di identificazione termina con l'adozione da parte dell'Ufficio Immigrazione della Polizia di Stato dei provvedimenti previsti per legge: i richiedenti asilo hanno accesso alla procedura di protezione internazionale e vengono trasferiti nei Centri di accoglienza ad essi dedicati; i migranti volontari sono invece generalmente destinatari di un provvedimento di respingimento alla frontiera e sono trasferiti in Centri specifici³⁴; i minori non accompagnati vengono invece presi in carico dalla Prefettura competente per territorio e collocati nelle comunità predisposte alla loro accoglienza³⁵. La normativa nazionale e quella internazionale prevedono che le Autorità competenti forniscano una risposta tempestiva ai bisogni dei migranti, soprattutto i più vulnerabili, per fare in modo che ciascun soggetto segua la procedura più adeguata al proprio profilo. Considerata la diversità dei bisogni e dei diritti dei migranti, emerge quindi la necessità di affrontare la gestione dei cosiddetti flussi misti con un approccio multi-disciplinare, tenendo presente il contesto in cui si opera, i tempi ristretti e i numerosi adempimenti amministrativi.

4.2 Intervento auspicabile/buone prassi

- È fondamentale che nessun provvedimento potenzialmente lesivo dei diritti dei migranti, con conseguenze anche gravi e irreparabili, sia adottato prima della conclusione della fase volta all'individuazione dei diverse tipologie di migranti (migranti volontari, richiedenti asilo, minori non accompagnati e casi vulnerabili

²⁹ A tal proposito si distingue tra "migrazione forzata" e "migrazione volontaria".

³⁰ L'attività di informazione rivolta ai migranti rientra tra i servizi previsti dai capitolati per la gestione dei Centri per migranti e dovrebbe essere affidata a personale competente dell'ente gestore.

³¹ È opportuno che il minore - in quanto tale - non sia considerato appartenente alle categorie vulnerabili, sebbene la normativa nazionale e comunitaria, in ragione della necessità di garantire adeguata

protezione ai minori, si esprima talvolta in questo senso. Ovviamente esistono dei casi in cui il minore, in ragione di particolari condizioni ambientali o fisiche può trovarsi in uno stato di vulnerabilità

³² All'interno del Progetto Praesidium l'UNHCR e l'OIM si occupano rispettivamente di informare e assistere i potenziali richiedenti asilo e i migranti volontari; l'OIM si occupa anche di individuare eventuali vittime della tratta. Save the Children fornisce informazioni e assistenza ai

minori, e in particolar modo, ai minori non accompagnati. La CRI

fornisce cura, informazioni e assistenza socio-sanitaria per tutti i migranti, vigila sulle loro condizioni di salute psico-fisica, segue i casi sanitari, le donne incinte e le famiglie con minori.

³³ Durante il corso dell'implementazione del progetto, i partner hanno sviluppato regole operative per coordinare i propri interventi e le segnalazioni dei casi di competenza tra le Organizzazioni stesse (ad esempio, i minori non accompagnati richiedenti asilo) e alle autorità responsabili.

quali le vittime di tratta e le donne in difficoltà). Prima dell'adozione di eventuali **provvedimenti di respingimento o espulsione** è altresì necessario assicurarsi che non sussistano motivi ostativi all'adozione di tali misure in base al diritto internazionale³⁶, alla normativa comunitaria³⁷, nonché alla legislazione nazionale³⁸.

- Sarebbe opportuno sviluppare una **procedura di individuazione standardizzata**, eventualmente anche con la possibile adozione di un breve formulario, al fine di facilitare per le autorità competenti l'identificazione di eventuali esigenze di protezione internazionale dei migranti. L'accesso tempestivo alla procedura da parte dei richiedenti asilo dovrebbe essere garantito anche tramite l'adozione di modalità operative facilmente comprensibili ed efficaci, nel rispetto dei principi elencati nel Manuale Schengen³⁹.
- È opportuno sottolineare che l'attività di identificazione anagrafica, descritta nel precedente capitolo, non esaurisce il processo di individuazione dei diversi gruppi di migranti. La gestione di questo processo ricade nella responsabilità dell'Autorità di Pubblica Sicurezza che ne risponde anche in sede di adozione dei provvedimenti conseguenti. Occorre tuttavia chiarire che specifici bisogni di protezione e condizioni individuali di vulnerabilità possono anche emergere in una fase successiva e richiedono un approccio adeguato e un'attività di mediazione con le Autorità presenti nelle aree di arrivo. Tali interventi (colloqui individuali per l'approfondimento delle situazioni personali, richieste di verifica in merito all'età dichiarata all'arrivo, segnalazioni di casi vulnerabili, ecc.) dovrebbero essere pertanto condotti da soggetti terzi, ad esempio da personale specializzato dell'ente gestore anche in collaborazione con Agenzie/Organizzazioni specializzate eventualmente operanti nei Centri.
- Per le ragioni di cui al punto precedente, è opportuno che le attività di informazione e le attività volte all'individuazione delle diverse categorie di migranti e al trattamento dei casi vulnerabili siano condotte in stretto raccordo tra le Autorità competenti, il personale dell'ente gestore dei Centri e/o gli operatori delle Agenzie specializzate presenti. È necessario che tutto il personale incaricato di tali procedure sia opportunamente formato sugli strumenti previsti dalla normativa nazionale e internazionale a tutela delle diverse tipologie di migranti.
- È necessario che sia sempre garantito l'accesso ai Centri di Agenzie/Organizzazioni non governative qualificate e altri enti con specifiche competenze in materia di assistenza, protezione e tutela dei migranti.
- È auspicabile che i soggetti responsabili degli interventi a tutela delle diverse categorie di migranti, tra cui i casi vulnerabili, predispongano **strumenti metodologici**, tra cui *database* informativi, per tenere traccia delle attività effettuate, anche per garantire un adeguato seguito nelle fasi successive. Tutte le attività menzionate nel presente capitolo devono essere condotte nel rispetto dei diritti fondamentali dei migranti, con modalità appropriate e in un termine congruo per assicurare l'individuazione delle diverse categorie (migranti volontari, richiedenti asilo, minori non accompagnati e soggetti vulnerabili quali le vittime di tratta, donne in difficoltà, vittime di tortura), in vista del loro successivo trasferimento in strutture idonee (CARA, CIE, comunità alloggio, ecc.).
- La permanenza nei Centri di prima accoglienza dovrebbe durare il tempo necessario ad effettuare l'individuazione dei migranti nel rispetto delle garanzie di informazione e assistenza umanitaria elencate precedentemente. Tuttavia, nel caso in cui i migranti siano trattenuti per periodi più lunghi, ad esempio nell'eventualità di numerosi sbarchi o a causa di difficoltà nei trasferimenti in altri Centri, sarebbe

opportuno assicurare che le condizioni di accoglienza siano compatibili con le vulnerabilità emerse. Innanzitutto, dovrebbe essere assicurata la separazione tra gli uomini, le donne, i minori non accompagnati e i nuclei familiari. Inoltre un'attenzione particolare andrebbe prestata ai bisogni delle donne incinte, degli anziani, e delle persone diversamente abili.

Informazione

- L'attività di informazione rivolta ai migranti può prevedere l'Organizzazione di **sessioni informative di gruppo**. Tali sessioni dovrebbero essere organizzate tenendo conto dei profili dei migranti e dei bisogni emersi. La presenza di interpreti e/o mediatori culturali - durante questa fase - costituisce un elemento chiave per garantire una comunicazione efficace e attendibile. Tale comunicazione dovrebbe essere modulata, anche utilizzando tecniche diverse, sulla base delle diverse categorie di migranti.
- È utile distribuire ai migranti materiale informativo cartaceo sulla normativa in materia di immigrazione, asilo e tutela delle categorie vulnerabili, nonché verificare che tali informazioni siano fornite in modo omogeneo in tutti i Centri per migranti del territorio nazionale.
- Le sessioni informative di gruppo per i **potenziali richiedenti asilo** dovrebbero chiarire i presupposti per la richiesta di protezione internazionale e le diverse fasi della procedura (modalità di accesso, obblighi del richiedente in corso di procedura, audizione, possibili esiti ed eventuale ricorso). Altrettanto importante è fornire informazioni dettagliate circa i criteri di determinazione dello Stato responsabile per l'esame della domanda di protezione internazionale, così come definiti dal Regolamento Dublino II⁴⁰, ovvero circa circostanze particolari (es. presenza di coniuge in altro Stato europeo).
- Nel caso di **migranti volontari** è fondamentale spiegare le conseguenze dell'ingresso irregolare (respingimento, espulsione, trattenimento nei Centri) e fornire delle indicazioni specifiche in merito al diritto alla difesa, alla salute e alla possibilità di rivolgersi ai propri Consolati. Allo stesso tempo occorre chiarire i rischi legati ad una permanenza irregolare sul territorio (sfruttamento, lavoro irregolare, ecc.).
- Rispetto ai **minori**, è opportuno che le sessioni di orientamento legale di gruppo vengano svolte adottando misure preventive di tutela del minore, in particolare garantendo la presenza di almeno due operatori adulti con i minori. È altresì importante che l'informativa venga svolta in un posto tranquillo e per una durata di tempo che tenga conto della capacità di attenzione e ricezione dei minori, nonché con un linguaggio adatto alla loro età.
- Le sessioni di informazione rivolte ai migranti, e ai minori in particolare, devono tenere conto sia delle disposizioni di legge, che delle prassi effettivamente in uso, in ragione della considerazione che il migrante attribuirà a tali informazioni e del rischio di confonderlo, illuderlo ovvero deluderlo. In particolare è essenziale che nell'informativa vengano toccati i seguenti punti: definizione di minore, diritti che la legge riconosce ai minori stranieri, fasi del percorso dei minori in Italia, descrizione della comunità di accoglienza e della figura del tutore, tempi di attesa per la tutela e il permesso di soggiorno e importanza di non allontanarsi dalla comunità (chiarire che è importante non allontanarsi dalla comunità per non interrompere il proprio percorso regolare in Italia), nozione e tipologie di permesso di soggiorno, modalità di accesso a istruzione, formazione, lavoro regolare e procedure per ricongiungersi con eventuali familiari in Italia.

³⁹ Raccomandazione della Commissione che istituisce un "Manuale pratico per le guardie di frontiera" (Manuale Schengen) comune, ad uso delle autorità competenti degli Stati membri per lo svolgimento del controllo di frontiera sulle persone. Disponibile all'indirizzo: <http://register.consilium.europa.eu/pdf/it/06/st15/st15010.it06.pdf>. In particolare nei paragrafi 10.2, "a tutti i cittadini di paese terzo che lo desiderano deve essere data la possibilità di chiedere asilo/protezione internazionale alla frontiera", e 10.3 "ogni domanda di protezione internazionale deve essere trasmessa o all'autorità nazionale competente designata da ciascun membro per l'esame/trattamento o all'autorità incaricata di decidere se ammettere il richiedente affinché l'autorità competente ne esamini la domanda".

⁴⁰ Regolamento (CE) 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo. Disponibile all'indirizzo: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:050:0001:0010:IT:PDF>.

- ➔ Nel caso in cui si abbia il sospetto di trovarsi innanzi a una o più **vittime di tratta** è consigliato effettuare un colloquio individuale e in condizioni di riservatezza. In questo frangente è quanto mai indicato fare ricorso a mediatori culturali della stessa nazionalità e dello stesso sesso delle potenziali vittime. Se il numero degli arrivi e il tempo di permanenza delle migranti nel Centro non consentono colloqui individuali, l'informativa sulla tratta deve essere effettuata come parte di una informativa più generale sui diritti e i doveri dei migranti: in questa occasione è comunque fondamentale chiarire alle migranti che è possibile uscire da un eventuale circuito di violenza e sfruttamento in ogni momento rivolgendosi al numero verde antitratta 800 290 290.
- ➔ È opportuno che si tengano sessioni di informazione rivolte ai migranti relative all'**informazione e prevenzione sanitaria**, allo scopo di migliorare le condizioni igienico-sanitarie nei Centri di accoglienza e aumentare le capacità e le possibilità di accesso alle strutture sanitarie e ai servizi. Tali fasi informative dovranno incentrarsi in particolar modo sulla legislazione in materia di diritto alla salute (condizioni di accesso alle cure per i migranti irregolari e regolari e garanzia del diritto alla salute, Organizzazione dell'assistenza sanitaria, cure e servizi sanitari accessibili, struttura dei servizi di medicina di base, distrettuale e specialistica, erogazione dei servizi sanitari e cure in emergenza, permesso di soggiorno per cure mediche e motivi di salute) e sull'educazione sanitaria (concetto di prevenzione, cicli vaccinali, concetto di igiene: regole di igiene, comportamenti a rischio, trasmissione delle malattie: orale, oro fecale, ematica, aerea materno-fetale, alimentazione e manipolazione, gravidanza: cura del bambino e allattamento). Le sessioni dovrebbero essere organizzate in gruppi suddivisi tra uomini, donne, minori, madri con bambini, donne in gravidanza.

L'IMPORTANZA DI FORNIRE CORRETTE INFORMAZIONI AI MIGRANTI

L'informazione ai migranti rappresenta un'attività chiave all'interno della gestione dei flussi misti. Le informazioni devono essere corrette, pertinenti e presentate in modo comprensibile ed autorevole. L'importanza di questo compito emerge con forza lavorando con i migranti, comprendendo meglio le loro storie, la loro situazione e le loro aspettative. Alcuni migranti giungono nel Paese di destinazione con nessuna o solo poche informazioni in merito alla loro situazione. La maggioranza dei migranti possiede invece informazioni non corrette e a volte ingannevoli, spesso fornite nei paesi d'origine e di transito dai trafficanti al solo fine di rendere il viaggio più "appetibile", con la promessa di passaggi sicuri, ingressi garantiti e la possibilità di arrivare anche in altri paesi europei. "Fornire informazione" per l'operatore diventa, anche se solo in modo indiretto, uno strumento per combattere i trafficanti, le loro informazioni faziose e le loro false promesse. Informare correttamente significa stabilire un rapporto di fiducia con i migranti, aiutare i migranti a meglio comprendere la loro effettiva situazione, con trasparenza ed onestà, anche se questo vuol dire deludere alcune loro aspettative. Essere informati in modo completo e corretto è fondamentale per potere effettuare delle scelte consapevoli in circostanze che incidono in maniera significativa sulla propria vita. La legislazione italiana, internazionale e quella comunitaria offrono una serie di misure specifiche di tutela e di protezione di determinate categorie di persone. L'operatore, tuttavia, non deve essere influenzato da valutazioni personali, ma al contrario deve garantire una informazione neutrale, completa e comprensibile, senza formulare alcun giudizio sulla veridicità delle dichiarazioni del migrante, anche laddove insorga il rischio di un possibile uso strumentale delle misure di protezione previste. Negli operatori coinvolti a vario titolo nell'assistenza e nell'identificazione dei

migranti possono sorgere dubbi in merito ai dati e alle dichiarazioni rese dai migranti. In questi casi è necessario che gli operatori utilizzino gli strumenti valutativi previsti per legge e che si avvalgano delle autorità preposte a tali controlli. Dati anagrafici apparentemente dubbi, forniti per usufruire della disciplina più favorevole prevista per i minori non accompagnati o, viceversa, per rimanere nel gruppo degli adulti, possono essere verificati attraverso procedure di accertamento dell'età e sono comunque disciplinate da circolari specifiche. Le dichiarazioni a sostegno delle richieste di protezione internazionale sono valutate dalle competenti autorità (in prima istanza dalle Commissioni Territoriali) e possono essere eventualmente rigettate perché la domanda risulta manifestamente infondata.

Individuazione e trattamento delle diverse categorie di migranti

Richiedenti asilo

- ➔ È auspicabile che, nel corso dell'identificazione di eventuali bisogni di protezione e di ricevimento di domande di protezione internazionale, il personale addetto faccia diretto riferimento alla definizione di richiedente asilo di cui al Manuale Schengen, paragrafo 10.1: *"Un cittadino di un Paese terzo deve essere considerato un richiedente asilo/protezione internazionale se esprime in un qualsiasi modo il timore di subire un grave danno facendo ritorno al proprio Paese di origine o nel Paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale. L'intenzione di chiedere protezione non deve essere manifestata in una forma particolare. Non occorre che la parola asilo sia pronunciata espressamente; l'elemento determinante è l'espressione del timore di quanto potrebbe accadere in caso di ritorno"*.
- ➔ È importante sottolineare come la conoscenza delle condizioni socio-politiche e del livello di rispetto dei diritti umani nei paesi di provenienza e transito dei migranti rappresenti un elemento importante ma non l'unico per una prima individuazione di eventuali bisogni di protezione. L'acquisizione di informazioni sui profili individuali, sia da parte delle autorità competenti che degli operatori impegnati nell'attività informativa, tuttavia, può portare al riconoscimento di esigenze di protezione che potrebbero non emergere in maniera immediata ove si prendesse in considerazione esclusivamente la provenienza dell'individuo.

Migranti volontari

- ➔ Una volta esclusa la condizione di richiedente asilo, è importante assicurare una corretta identificazione della nazionalità dei migranti attraverso il contatto diretto con i Consolati dei Paesi di origine. Occorre invece evitare che la verifica della nazionalità dei migranti sia svolta esclusivamente attraverso il ricorso a mediatori culturali o ad interpreti.
- ➔ Prima di emettere un provvedimento di espulsione o di respingimento nei confronti di un migrante volontario, l'Autorità responsabile dovrebbe verificare che non esistano delle cause ostative all'emissione di tali provvedimenti (gravi problemi di salute, esistenza di un figlio cittadino italiano, condizione di minore età, ecc.)⁴¹ o che non vi siano delle particolari esigenze di protezione temporanea per motivi umanitari.
- ➔ In linea con la normativa esistente, è fondamentale che nei confronti dei migranti volontari che siano stati temporaneamente ammessi nel territorio per necessità di pubblico soccorso⁴² sia sempre emesso un provvedimento di respingimento e non di espulsione. È altresì importante che venga rilasciata al migrante copia di qualunque provvedimento emesso a suo carico con l'indicazione degli eventuali mezzi di impugnazione.

⁴¹ Art. 10 comma 4 D.Lgs. 268/1998.

⁴² Art. 10 comma 2 D.Lgs. 268/1998.

⁴³ Circolare del Ministero dell'Interno del 9 luglio 2007.

- ➔ Nel caso in cui i migranti volontari siano oggetto di misure di respingimento o espulsione è importante che il loro trasferimento in un Centro dedicato (CIE) sia disposto nel più breve tempo possibile in modo che possano accedere senza ritardo alle garanzie di difesa previste dalla legge e, ove previsto, al patrocinio a spese dello Stato.

Minori

- ➔ Rispetto all'individuazione dei minori è opportuno distinguere i seguenti casi: presunti minori per i quali è dubbia la minore età e minori erroneamente identificati come maggiorenni o dichiaratisi maggiorenni.
- ➔ Nel caso di presunti minori non richiedenti asilo rispetto per i quali sussistano dubbi fondatai circa l'età dichiarata, si raccomanda che l'Autorità di Polizia proceda, in primo luogo, alle verifiche consolari presso le Rappresentanze diplomatiche dei Paesi di origine dei migranti e richieda ai migranti, in considerazione dei possibili tempi di attesa per tali verifiche, l'inoltro di copie o originali dei documenti identificativi eventualmente in loro possesso. A tal fine è opportuno che il migrante disponga del telefono e di un numero di fax per l'invio del documento. Solo nel caso in cui tali accertamenti non siano possibili, si dovrebbe procedere a esame medico per l'accertamento dell'età.
- ➔ Nel secondo caso, in considerazione della possibilità di errata attribuzione della maggiore età a un migrante in realtà minorenni, è opportuno che il personale dell'ente gestore o di un'Agenzia/Organizzazione specializzata effettui una ricognizione nell'edificio dove sono alloggiati i migranti adulti per verificare la presenza di migranti sedicenti minori ma non identificati come tali, che ne raccolga le dichiarazioni e proceda a colloqui individuali per approfondire le dichiarazioni rese e la dinamica dell'identificazione. A seguito di tali accertamenti è opportuno che i soggetti nominati indirizzino un'opportuna richiesta all'Autorità di Pubblica Sicurezza per procedere alle verifiche già indicate (attraverso il contatto con le Autorità consolari competenti e l'invio di documenti identificativi da parte dei migranti).
Nell'attesa dell'espletamento delle verifiche presso le Autorità consolari o nelle more dell'accertamento dell'età è comunque opportuno che i soggetti che hanno effettuato la segnalazione di presunta minore età del migrante richiedano allo stesso, laddove possibile, l'invio di copia o originale del documento di identità dal Paese di origine. Una volta ricevuta copia del documento di identità attestante la minore età, l'operatore dovrebbe, previo consenso del minore, presentare un'istanza all'Ufficio Immigrazione per il riconoscimento della minore età.
- ➔ È necessario che, nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione del minore, venga sempre riconosciuto al migrante il beneficio del dubbio⁴³ e che il minore sia trattato come tale (ad esempio, rimanendo alloggiato nell'edificio destinato ai minori).
- ➔ Rispetto alla procedura di accertamento dell'età, si auspica ormai da tempo una modifica tale da garantire il rispetto dei diritti del minore, ivi compresa l'adozione di modalità di accertamento meno invasive possibili. Nel frattempo, è indispensabile garantire almeno che l'accertamento sia attuato con i seguenti accorgimenti: sia indicato il margine di errore nel referto medico; sia fornita al minore informazione e sia richiesto il suo consenso alla sottoposizione all'esame, delineando una procedura per il caso di eventuale rifiuto al consenso; sia consegnata copia del referto; il minore sia informato, anche con l'ausilio di mediatori culturali, dell'esito dell'esame e delle relative conseguenze.

⁴⁴ L'art. 8 comma 1 del D.Lgs. 140/2005 *Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri* definisce ai fini dell'accoglienza le categorie di soggetti vulnerabili: *"L'accoglienza è effettuata in considerazione delle esigenze dei richiedenti asilo e dei loro familiari, in particolare delle persone vulnerabili quali minori, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, persone per le quali è stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale"*.

⁴⁵ Ad esempio artt. 6, 13 e 19 del D.Lgs. 25/2008 *Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato*.

⁴⁶ Save the Children si avvale, a tal fine, della metodologia e degli indicatori sviluppati dall'Organizzazione nella pubblicazione: *Rapporto Finale - Sviluppo di una metodologia fondata sui diritti del fanciullo per la identificazione e supporto a minori vittime di tratta*, Save the Children, dicembre 2007.

⁴⁷ In particolare, OIM.

⁴⁸ Art. 18 D.Lgs. 268/1998.

- ➔ Nei casi dubbi, è importante applicare correttamente le procedure per la verifica delle relazioni parentali, anche al fine di tutelare il minore da eventuali situazioni di abuso o rischi di sfruttamento. In particolare, va garantita particolare attenzione all'annotazione delle dichiarazioni relative a familiari già presenti sul territorio. Rispetto alla decisione in merito alla separazione dei componenti un nucleo familiare è sempre necessario acquisire il consenso informato del minore, del genitore o di chi ha comunque la responsabilità sul minore, oltre che coinvolgere il Tribunale per i Minorenni competente.

Casi vulnerabili

- ➔ È opportuno ricordare che la condizione di vulnerabilità può riguardare tutte le citate categorie di migranti, potendo interessare aspetti diversi della persona e della sua sfera di relazioni: l'età, la situazione familiare, la salute fisica e psicologica, la sicurezza personale e l'esposizione a forme di violenza o abuso.
- ➔ È auspicabile che gli attori coinvolti nel sistema di prima accoglienza stabiliscano delle procedure comuni ai fini dell'individuazione e del trattamento dei casi vulnerabili. Per quanto concerne più propriamente la presa in carico, sarebbe invece consigliabile redigere protocolli operativi tra i responsabili dell'accoglienza e i servizi presenti sul territorio. In ogni caso, tali accordi dovrebbero prevedere la partecipazione, nel pieno rispetto dei singoli ruoli istituzionali, dei diversi attori coinvolti e il coordinamento degli interventi secondo un approccio multi-settoriale. Dovrebbero inoltre essere previsto un sistema di monitoraggio e valutazione periodica degli interventi al fine di verificare l'efficacia delle risposte adottate, individuare buone prassi e assicurare che i bisogni delle persone vulnerabili siano effettivamente soddisfatti.
- ➔ Gli accordi e protocolli operativi dovrebbero in definitiva garantire ai migranti e ai richiedenti asilo vulnerabili un sistema efficiente e facilmente accessibile ai fini dell'emersione della vulnerabilità o, a seconda delle circostanze, della denuncia di episodi di violenza e/o sfruttamento. Ad esempio, per le vittime di tortura o di violenza sessuale e di genere, deve essere predisposto un sistema chiaro di accesso all'assistenza. Inoltre, i protocolli operativi dovrebbero disciplinare il coordinamento dei vari attori coinvolti al fine di garantire una pronta presa in carico del soggetto vulnerabile.
- ➔ Sarebbe inoltre opportuno che gli operatori abbiano competenze in merito alle tecniche di intervista specifiche per ciascuna categoria di persone vulnerabili.
- ➔ La mediazione culturale dovrebbe rivestire un ruolo fondamentale per instaurare con il migrante un rapporto di fiducia, condizione essenziale per l'individuazione della vulnerabilità. In particolare, specialmente in alcuni casi di vulnerabilità, è preferibile che la mediazione culturale sia condotta da personale femminile.
- ➔ L'individuazione e il trattamento dei casi vulnerabili deve comunque sempre avvenire nel pieno rispetto della *privacy* del migrante. Le informazioni ottenute durante i colloqui individuali con i migranti, o i dati concernenti il loro stato di salute, sono strettamente confidenziali. Tuttavia, alcune informazioni devono necessariamente essere condivise con altri attori competenti per l'intervento o, più in generale, comunicate ai servizi responsabili dei Centri o delle strutture di successiva destinazione del migrante. Sarebbe pertanto utile inserire nei protocolli di cui sopra indicazioni precise sull'utilizzo appropriato delle informazioni sensibili delle persone vulnerabili, definendo in modo chiaro le tipologie di informazioni che possono essere trasmesse, anche rispetto al necessario consenso esplicito del-

l'interessato. Andrebbe inoltre tenuto presente che nel caso di richiedenti asilo, le informazioni relative alla vulnerabilità, come ad esempio per le vittime di tortura, possono essere potenzialmente rilevanti per le Commissioni Territoriali nel contesto dell'esame della domanda di protezione internazionale.

- ➔ Misure specifiche dovrebbero, inoltre, essere adottate per i sopravvissuti a tortura o altre forme di violenza, nonché per le vittime di tratta, senza mai trascurare la valutazione di eventuali elementi attenenti alla sicurezza personale delle stesse.
- ➔ Nel contesto della prima accoglienza, dove il contatto con i migranti è spesso veloce ed avviene in situazioni a volte non adeguate per sostenere un colloquio, sarebbe importante prestare attenzione ai segnali non verbali. Sarebbe inoltre auspicabile che tutti gli operatori dei Centri, ad di là del ruolo ricoperto, siano informati delle diverse tipologie di vulnerabilità. La stretta collaborazione tra il personale sanitario presente nel Centro e gli altri operatori sociali e legali è di fondamentale importanza per l'individuazione e la presa in carico di vittime di tortura, anche quando queste non presentano segni fisici evidenti. Sarebbe auspicabile che gli operatori non specializzati raccolgano le informazioni di base in merito alle violenze subite, e segnalino prontamente il migrante/richiedente asilo per un supporto specializzato.
- ➔ Le vittime di violenza sessuale e di genere sono una categoria di soggetti vulnerabili per i quali dovrebbero essere predisposte misure specifiche. In questo caso, la violenza viene perpetrata per motivi inerenti al sesso della vittima o alle caratteristiche sociali e culturali della stessa. Tale violenza è una violazione dei diritti umani rispetto alla quale donne e bambini sono più vulnerabili ed esposti, anche se i maschi adulti possono esserne vittime. Le persone soggette a tali forme di violenza necessitano di assistenza sanitaria specifica e tempestiva (test di gravidanza, visite specialistiche, screening delle malattie infettive, supporto psicologico).
- ➔ È quindi raccomandabile stabilire non solo degli strumenti di presa in carico per i sopravvissuti, ma anche dei meccanismi di prevenzione e risposta all'interno dei Centri dove episodi di tale natura potrebbero verificarsi.
- ➔ Sarebbe auspicabile assicurare che i casi vulnerabili che richiedono la protezione internazionale ricevano una informativa specifica in merito alle tutele specifiche previste dalla procedura⁴⁴, ad esempio, in tema di minori non accompagnati richiedenti asilo⁴⁵.
- ➔ Va inoltre ricordato che il profilo del richiedente asilo, ad esempio la sua appartenenza ad un determinato gruppo sociale, religioso e politico può costituire una condizione di vulnerabilità, e in alcuni casi anche di pericolo, nel centro dove lo stesso risiede.
- ➔ Il personale incaricato dovrebbe valutare, attraverso colloqui, informazioni raccolte e/o l'osservazione dei comportamenti, la condizione di quei migranti, in particolare donne e minori, che destano preoccupazione con riferimento a situazioni di particolare vulnerabilità (minori vittime di violenza e/o abuso, minori vittime di tratta) anche sulla scorta di una più generale analisi di fattori che inducono a presupporre una tale condizione⁴⁶.
- ➔ Gli operatori dell'ente gestore, la polizia nonché le agenzie o associazioni specializzate eventualmente operanti nei Centri dovrebbero essere a conoscenza degli indicatori di tratta appositamente sviluppati dalle Agenzie⁴⁷ per poter individuare le categorie di migranti o i soggetti particolarmente a rischio.

⁵⁵ Art. 6 D.lgs. 140/2005 1. Nelle ipotesi di cui all'art. 5 comma 2, il richiedente asilo, ai fini dell'accesso alle misure di accoglienza per sé e per i propri familiari, redige apposita richiesta previa dichiarazione al momento di presentazione della domanda, di essere privo di mezzi sufficienti di sussistenza. 2. La Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo, cui viene trasmessa da parte della Questura la documentazione di cui al comma 1, valutata l'insufficienza dei mezzi di sussistenza, ai sensi dell'art. 5 comma 3, accerta secondo le modalità stabilite con provvedimento del Capo del dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno, la disponibilità di posti all'interno del Sistema di Protezione dei Richiedenti Asilo e dei Rifugiati di cui all'art. 1 *sexies* del Decreto legge.

⁵⁶ Come si evince dalla descrizione dei CDA, si tratta di strutture destinate a garantire un primo soccorso allo straniero irregolare rintracciato sul territorio nazionale. L'accoglienza nel centro è limitata al tempo strettamente necessario per stabilire l'identità e la legittimità della sua permanenza sul territorio o per disporre l'allontanamento. Disponibile all'indirizzo: <http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/immigrazione/sottotema006.html>

⁵⁷ D.lgs. 196/2003 *Codice in materia di protezione dei dati personali*.

- ➔ Il potenziamento delle attività di indagine nei luoghi di sbarco, la condivisione di indicatori comuni di tratta nonché la stipula di Protocolli operativi tra le forze dell'ordine, l'autorità giudiziaria e le ONG che operano nel settore della protezione delle vittime, potrebbe contribuire a fornire delle risposte operative ed efficaci ad un fenomeno in continuo aumento.
- ➔ In linea generale, laddove ci si trovi innanzi ad una vittima di tratta occorre predisporre tutti quegli accorgimenti necessari a salvaguardare la sua sicurezza ed incolumità anche per separarla da soggetti che potrebbero influenzarla o farla sentire minacciata.
- ➔ La vittima di tratta deve essere informata dettagliatamente sulle misure di protezione previste dalla legge compreso il percorso di integrazione sociale e la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno temporaneo⁴⁸.
- ➔ Laddove un operatore dell'ente gestore del Centro o di un'agenzia specializzata verifichi che la vittima di tratta desideri collaborare con la giustizia nell'identificazione dei trafficanti o che è comunque disposta a fornire delle dichiarazioni utili ai fini investigativi, è necessario contattare senza ritardo i responsabili della polizia giudiziaria (es. Squadra Mobile) eventualmente presenti nel Centro e contestualmente assicurarsi che nei confronti della vittima vengano predisposte le misure necessarie ad assicurarne la tutela (es. immediato trasferimento in una comunità dedicata⁴⁹).
- ➔ Qualora la vittima non sia immediatamente disposta a collaborare con le autorità di polizia, ma abbia reso delle dichiarazioni al personale dell'ente gestore o di un'agenzia specializzata, è necessario contattare immediatamente la rete anti-tratta nazionale al numero verde 800 290 290 per poter comunque predisporre il percorso di assistenza ed integrazione sociale previsto dalla legge⁵⁰.
- ➔ Nel caso in cui durante la permanenza venissero diagnosticati ai migranti gravi problemi di salute, il personale sanitario operante nel Centro, d'intesa con le altre Organizzazioni eventualmente presenti con mandato sanitario, e in stretto raccordo con le strutture sanitarie del territorio dovrebbe effettuare una valutazione approfondita della natura e gravità del caso.
- ➔ Accertata la gravità del caso, il personale medico nominato, insieme alle Organizzazioni competenti, dovrebbe indirizzare una richiesta di trasferimento del migrante in strutture idonee o di visita specialistica presso strutture ospedaliere pubbliche. È importante che il migrante riceva sempre copia della cartella clinica predisposta nel Centro di prima accoglienza e che copia di tale documentazione venga inviata e custodita nel Centro ove il migrante verrà trasferito.
- ➔ Trattando l'individuazione dei casi vulnerabili e la loro presa in carico non va dimenticato il benessere degli operatori e in alcuni casi anche la loro incolumità e sicurezza. *Sindrome da traumatizzazione vicaria e burnout* sono manifestazioni pericolose, a volte accentuate da carichi di lavoro molto intensi, che dovrebbero essere prese in considerazione sia per la salute degli operatori stessi sia per garantire sempre un servizio adeguato ai migranti vulnerabili.

⁴⁹ Enti ed altri organismi iscritti al registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera c) del decreto di attuazione del Testo Unico Immigrazione.

⁵⁰ Secondo l'art. 27 del Regolamento di Attuazione del D.Lgs. 268/1998.

⁵¹ O in alcuni casi a seguito di una breve permanenza in un CARA.

⁵² Lo SPRAR nasce nel 2001 come Programma Nazionale Asilo gestisce un sistema di accoglienza integrata sul territorio, che coinvolge i comuni nella progettazione ed attuazione dei progetti con la collaborazione delle associazioni del Terzo Settore.

⁵³ Enti ed altri organismi iscritti al registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera c) del Regolamento di Attuazione del testo Unico Immigrazione.

⁵⁴ Si veda, in particolare, l'art. 23 del D.P.R. 394/1999.

5. TRASFERIMENTO IN ALTRE STRUTTURE E RACCORDO CON IL TERRITORIO

Dopo diversi giorni di permanenza nel Centro veniva disposto il trasferimento di diverse centinaia di migranti dal CSPA di Lampedusa verso le strutture idonee del territorio. Circa 150 migranti venivano trasferiti presso i CDA di Bari e Foggia, per quasi 100 migranti veniva disposto il trasferimento in aereo verso il Centro di accoglienza di Castelnuovo di Porto in provincia di Roma e nel CARA di Trapani, mentre 82 migranti venivano condotti presso l'Ufficio Immigrazione della Questura di Agrigento per la notifica dei decreti di espulsione. Nello stesso giorno, 53 minori stranieri non accompagnati venivano condotti in nave ad Agrigento e presi in carico dall'Ufficio Minori della Questura per il successivo collocamento nelle comunità alloggio del territorio. Un migrante in gravi condizioni di salute veniva trasferito in urgenza, con elisoccorso, presso l'Ospedale di Palermo.

5.1 Descrizione generale

Il trasferimento dai Centri di prima accoglienza verso le altre strutture presenti sul territorio avviene sulla base dell'individuazione delle diverse tipologie di migranti e dei casi vulnerabili, tenendo anche conto di altri aspetti quali, ad esempio, i legami familiari. I richiedenti asilo vengono normalmente trasferiti presso i Centri di Accoglienza per Richiedenti Asilo (CARA). I migranti irregolari sono invece inviati presso i Centri di Identificazione ed Espulsione (CIE). I minori non accompagnati seguono un percorso diverso e sono accolti nelle comunità d'accoglienza ad essi dedicati.

Per i casi vulnerabili sono previste soluzioni specifiche. I richiedenti asilo in condizione di vulnerabilità, ad esempio per ragioni di salute ovvero in quanto vittime di tortura o di altre forme di violenza, dovrebbero essere trasferiti direttamente⁵¹ presso i progetti di accoglienza gestiti dal Servizio Centrale del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR)⁵². Per le vittime della tratta o le persone a rischio di tratta, se individuate in queste fasi iniziali, il trasferimento può avvenire presso strutture di fuga previste per legge⁵³.

La gestione dei trasferimenti è coordinata a livello centrale dal Ministero dell'Interno, in particolare per quanto riguarda la disponibilità di posti nei CARA e nei CIE. Vari elementi possono concorrere a determinare i tempi e i modi per il trasferimento dei migranti, tra cui anche il numero degli sbarchi, che in determinate circostanze può essere consistente. Nel capitolo precedente si è proposta come prassi auspicabile la presenza di risorse umane e logistiche sufficienti a garantire comunque un tempestivo trasferimento⁵⁴, sempre nel rispetto dei principi umanitari di assistenza e dei doveri di informazione. Per quanto riguarda i richiedenti asilo, coloro che non rientrano nei casi per cui è previsto il trasferimento in un CARA (art. 20 D.Lgs. 25/2008) o in un CIE (art. 21 D.Lgs. 25/2008) dovrebbero essere trasferiti in una struttura di accoglienza dello SPRAR⁵⁵. In Italia può avvenire che, soprattutto in presenza di flussi migratori particolarmente numerosi, il trasferimento sia effettuato anche presso i Centri d'Accoglienza (CDA), istituiti per "esigenze di prima assistenza" ai migranti⁵⁶.

I trasferimenti rispettano, compatibilmente con le circostanze specifiche, l'ordine cronologico di arrivo degli sbarchi. Ai migranti sono forniti acqua e cibo per il trasferimento, che può durare anche diverse ore. I membri dei nuclei familiari identificati in precedenza sono trasferiti congiuntamente. Tramite l'informazione effettuata durante la presenza nel Centro di prima accoglienza, ed eventualmente integrata anche prima della partenza, i migranti, i richiedenti asilo e i minori possono essere rassicurati in merito alla loro destinazione e ricevere ulteriori chiarimenti sulle fasi successive al trasferimento. In tale frangente, è inoltre possibile, a cura dei vari attori coinvolti,

provvedere ad un ulteriore controllo in merito ad alcune posizioni individuali o a casi di vulnerabilità.

La notifica dei provvedimenti adottati dall'Autorità competente in base alle diverse tipologie di migranti avviene generalmente nel Centro di destinazione. Non può in ogni modo escludersi che tali provvedimenti siano presi e notificati nei Centri di prima accoglienza prima del trasferimento. In questo caso al migrante viene consegnata copia del provvedimento. Il trasferimento richiede una gestione corretta dei documenti e/o delle informazioni per garantire continuità all'accoglienza e il corretto proseguimento della procedura in cui il migrante è stato inserito. Per quanto concerne la documentazione di carattere sanitario, questa è trasferita dal Centro di prima accoglienza alle strutture di destinazione. In questo caso, va rispettato il diritto del migrante alla protezione dei propri dati personali soprattutto quelli sul suo stato di salute⁵⁷.

5.2 Intervento auspicabile/buone prassi

- ➔ Al momento del trasferimento dei migranti in altri Centri del territorio è opportuno fornire loro, anche attraverso materiale informativo cartaceo, i **contatti delle principali Organizzazioni/enti operanti nei Centri e nei luoghi di destinazione**.
- ➔ È auspicabile che il personale operante nella fase di prima accoglienza mantenga contatti con le strutture in cui verranno trasferiti i migranti (Centri per immigrati, comunità alloggio per minori, case protette per vittime della tratta, strutture ospedaliere, ecc.) al fine di garantire continuità di assistenza e seguire attentamente i casi che necessitano di particolare attenzione (minori, vittime della tratta, vittime di violenza, abuso o tortura, migranti con gravi problemi di salute e altri casi vulnerabili). In particolare il personale dell'ente gestore, le agenzie specializzate eventualmente operanti in frontiera e le Autorità di Pubblica Sicurezza, dovranno occuparsi delle segnalazioni dei singoli casi ai soggetti competenti per assicurare una continuità alle azioni avviate nella fase di prima accoglienza, così come descritte nel precedente capitolo.
- ➔ Per garantire un adeguato *follow-up* delle azioni intraprese dopo l'arrivo e in particolare delle attività volte all'individuazione e al trattamento delle diverse categorie di migranti, deve essere sempre garantito l'accesso ai Centri per migranti (CARA/CIE) alle Organizzazioni/agenzie specializzate e in particolar modo, agli enti eventualmente operanti nelle aree di arrivo, nonché agli avvocati.
- ➔ Considerata l'eventualità di flussi migratori molto intesi e concentrati nel tempo, nonché le precarie condizioni psico-fisiche dei migranti, è possibile che non tutti i bisogni di protezione emergano immediatamente nei Centri di prima accoglienza. È assolutamente necessario quindi garantire un adeguato accesso alla procedura di protezione internazionale, nonché ad altre forme di tutela previste dalla normativa vigente, **anche a seguito del trasferimento dei migranti in altre strutture**.
- ➔ È raccomandabile la presenza di un **interprete** anche in questa fase per agevolare le operazioni di trasferimento e di assistenza ai migranti.
- ➔ È raccomandabile che i casi di **richiedenti asilo vulnerabili** siano comunicati tempestivamente allo SPRAR in modo da organizzare immediatamente il trasferimento. Gli assistenti sociali del Centro potrebbero essere direttamente responsabili nel facilitare l'inserimento diretto nello SPRAR di persone vulnerabili, con una funzione di raccordo tra le figure professionali (psicologi, medici etc) che prestano assistenza e veicolando le informazioni raccolte.

⁵⁸ Così come specificato anche nella direttiva del 7 dicembre 2006 del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro della Giustizia sui minori stranieri richiedenti asilo.

- Per quanto riguarda i **minori non accompagnati richiedenti asilo**, si ravvisa la necessità di trovare una modalità operativa che consenta l’inserimento immediato in strutture SPRAR per minori⁵⁸. Diversamente si può incorrere in un allungamento della procedura di protezione internazionale ed un conseguente innalzamento della percentuale di dispersione dei minori non accompagnati richiedenti asilo. L’accoglienza al di fuori del sistema SPRAR si può tradurre inoltre nell’impossibilità per i singoli richiedenti di avere colloqui individuali con gli operatori legali che dovrebbero assisterli nella fase di preparazione all’esame della propria richiesta di protezione internazionale.
- È inoltre raccomandabile che i Centri di accoglienza per richiedenti asilo favoriscano in tempi brevi il collegamento dei richiedenti asilo con i servizi presenti in loco e abitualmente erogati sul territorio. I servizi al migrante/richiedente asilo ospite di Centri di accoglienza andrebbero infatti incardinati nel più ampio sistema di servizi resi dall’ente locale e dall’azienda sanitaria locale e nel quadro di una specifica programmazione nazionale di gestione del servizio.
- Nel caso dei **minori non accompagnati**, è necessario che l’autorità incaricata del trasferimento allerti tempestivamente le autorità preposte al collocamento del minore (Prefettura e/o Comuni del territorio) per l’individuazione delle comunità di accoglienza, anche al fine di evitare tempi lunghi di permanenza nelle aree di arrivo.
- In considerazione del divieto di trattenimento dei minori stranieri non accompagnati in Centri per migranti (CIE/CARA), si raccomanda di effettuare il trasferimento degli stessi dai luoghi di arrivo unicamente verso le comunità alloggio del territorio.
- A tale proposito, si raccomanda che il trasferimento dei minori nelle comunità alloggio avvenga tenendo conto delle disponibilità di accoglienza su tutto il territorio nazionale e non unicamente nell’area immediatamente prossima al luogo di arrivo. È auspicabile, in tal senso, l’istituzione, a livello nazionale, di un tavolo di coordinamento tra tutti i soggetti incaricati a vario titolo dell’accoglienza dei minori (Comuni, Prefetture, Ministeri dell’Interno e delle Politiche Sociali), anche per giungere all’elaborazione di un *database* su base nazionale e/o regionale delle comunità alloggio del territorio. Tale sistema di collocamento dovrebbe essere sempre collegato a meccanismi di monitoraggio qualitativo degli standard di accoglienza e dei servizi offerti dalle comunità.
- Se durante la permanenza nel CSPA/CDA sono stati individuati minori con bisogni specifici è opportuno che tali casi siano opportunamente segnalati per il trasferimento nelle Comunità più idonee e che successivamente vengano direttamente allertati gli assistenti sociali operanti nelle comunità.
- È necessario segnalare agli operatori dei Centri per immigrati i casi di **migranti identificati maggiorenni, ma che continuano a dichiararsi minorenni** pur in assenza di validi documenti identificativi, al fine di disporre ulteriori accertamenti.
- Nel caso in cui minori riconosciuti maggiorenni dopo l’esame antropometrico siano entrati in possesso poco prima del trasferimento nei Centri per immigrati, di originali o copie di documenti di identità attestanti la minore età, è necessario verificare che gli stessi vengano collocati in CDA per ulteriori verifiche in merito al loro *status*, in particolare attraverso il contatto con le Autorità consolari competenti, salvo il caso dei richiedenti protezione internazionale.

⁵⁹ Si veda art. 35 D.Lgs. 286/1998 che stabilisce il diritto del migrante in posizione di soggiorno irregolare alle cure “urgenti, essenziali, ancorché continuative”, ivi comprese gli interventi di profilassi internazionale, diagnosi e cura delle malattie infettive, tutela della gravidanza, della maternità.

- In tutte le circostanze in cui, permanendo dubbi sull’età del migrante, devono essere effettuati successivi accertamenti di merito, è necessario verificare che venga assicurata l’assistenza legale e che le verifiche siano completamente concluse prima dell’eventuale adozione di provvedimenti di espulsione o respingimento.
- Nel caso di **nuclei familiari**, una volta verificata la congruità delle informazioni rese in fase di identificazione e di successivi colloqui (eventualmente svolti con personale dell’ente gestore e/o altre Organizzazioni operanti nel Centro) è opportuno verificare che il trasferimento del nucleo familiare avvenga in modo congiunto o, se il trasferimento ha riguardato solo un membro della famiglia, che sia successivamente disposto il ricongiungimento familiare.
- Qualora venga individuata in fase di prima accoglienza una **potenziale vittima di tratta** è necessario adoperarsi perché questa venga trasferita in una casa protetta, previa richiesta, laddove sia possibile, del permesso di soggiorno per protezione sociale. È opportuno che il personale che si è occupato dell’individuazione delle vittime della tratta ne monitori il trattamento a seguito del trasferimento e faccia, se richiesto, da *trait-d’union* con le istituzioni locali.
- Se il/la migrante ha reso o vuole rendere delle dichiarazioni all’autorità di polizia, è opportuno contattare la Procura competente per segnalare la vulnerabilità del caso.
- È necessario assicurarsi con la Procura competente che i migranti ospiti nei Centri di accoglienza perché a disposizione dell’autorità giudiziaria (es. testimoni), non siano trattenuti oltre il tempo previsto dalla normativa vigente e che laddove possibile venga rilasciato loro un permesso di soggiorno per motivi di giustizia.
- Nel caso di **migranti destinatari di provvedimenti di espulsione o respingimento** è opportuno verificare che questi abbiano reale accesso alla tutela giurisdizionale e alla difesa e che i tempi di trattenimento previsti dalla legge siano rispettati.
- Altrettanto importante è che durante la fase di convalida del provvedimento di trattenimento, sia presente un mediatore culturale professionale. Non è in alcun modo possibile rivolgersi ad altri ospiti del Centro per garantire l’interpretariato. È inoltre fondamentale che il soggetto nei cui confronti è stato emesso un provvedimento di trattenimento, abbia compreso correttamente quello che gli sta succedendo e le motivazioni alla base del trattenimento stesso.
- Per i **migranti con problemi di salute** individuati nella fase di prima accoglienza è necessario che venga mantenuto uno stretto raccordo tra il personale medico operante nel Centro di primo soccorso e il personale medico del Centro di destinazione, garantendo in particolare il trasferimento di copia di tutta la documentazione clinica acquisita nella fase di primo soccorso.
- Se tali problemi di salute gravi richiedono un ricovero ospedaliero o ambulatoriale è necessario che venga mantenuto il raccordo fra il personale sanitario, le assistenti sociali del Centro e il personale dell’azienda ospedaliera che eroga il servizio. Nel caso di minore non accompagnato, tale contatto e scambio di informazioni deve estendersi ai soggetti responsabili della presa in carico del minore, al fine di garantirgli piena tutela e protezione;
- È necessario che i migranti ricoverati in ospedali abbiano sempre la possibilità di contattare eventuali familiari residenti nei Centri per migranti o sul territorio

e, una volta terminate le terapie, ricevano adeguato supporto al fine di ricongiungersi con gli stessi. Nel caso di minori accompagnati è opportuno che sia data la possibilità al familiare di assistere il minore (anche nel caso in cui si tratti di trasferimento e ricovero d'urgenza).

- In ogni caso è necessario che i soggetti che hanno effettuato le segnalazioni dei casi sanitari individuati nella fase di prima accoglienza (ente gestore/agenzie specializzate) abbiano sempre accesso alle notizie sulle condizioni del paziente, sulle dimissioni, etc.
- È auspicabile inoltre che il migrante appena dimesso dall'ospedale abbia la possibilità di passare la convalescenza in un Centro consono alla sua condizione, e se presenti, in compagnia dei figli, del coniuge o di altro familiare.
- Si raccomanda, inoltre, uno stretto raccordo tra i Centri per immigrati e le strutture sanitarie operanti sul territorio, in considerazione del diritto dei migranti, ancorché irregolari, all'accesso alle cure urgenti, essenziali e continuative⁵⁹.

PER SAPERNE DI PIÙ

AA.VV. *Guida pratica per i richiedenti protezione internazionale*, 2009

Disponibile all'indirizzo:

http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/16/0104_SPRAR_Vademecum.pdf

Bracci C. *La tutela medico legale dei diritti dei rifugiati*, Sviluppo Locale Edizioni, 2009, in particolare Cap. 17 "La determinazione dell'età nel minore non accompagnato"

International Maritime Organization (IMO), *Resolution MSC.167 (78), Guidelines on the Treatment of Persons Rescued At Sea*, 20 May 2004 disponibile all'indirizzo: <http://www.unhcr.org/refworld/docid/432acb464.html>

IMO, *Principles relating to administrative procedures for disembarking persons rescued at sea*. FAL.3/Circ.194 del 22 gennaio 2009 disponibile all'indirizzo: http://www.imo.org/include/es/blastDataOnly.asp/data_id%3D24818/194.pdf

IMO/UNHCR, *Soccorso In Mare. Guida a Principi e Pratiche da applicarsi a Migranti e Rifugiati* 2004 disponibile all'indirizzo: <http://www.unhcr.it/news/download/87/537/101/soccorso-in-mare.htmlb>

International Organization on Migration (IOM), *Caring for Trafficked Persons: Guidance for Health Providers*, 2009

IOM, *Data and Research on Human Trafficking: A Global Survey*, 2005

IOM, *IOM's Essentials of Migration Management (EMM)*

IOM, *Guiding Principles on Memoranda of Understanding between Key Stakeholders and Law Enforcement Agencies on Counter-Trafficking Cooperation*

IOM, *International Migration Law N°1 - Glossary on Migration*, 2004

IOM, *International Migration Law N°15 - Human Rights of Migrant Children*, 2008

IOM, *Migration and International Legal Norms*, 2003

IOM, *The IOM Handbook on Direct Assistance for Victims of Trafficking*, 2007

La Carta di Roma. "Protocollo deontologico concernente richiedenti asilo, rifugiati, vittime della tratta e migranti", disponibile all'indirizzo: <http://www.unhcr.it/news/download/45/207/101/carta-di-roma.html>

Save the Children, *Analisi del quadro giuridico dei rinvii in Libia dei migranti rintracciati in acque internazionali*, novembre 2009, disponibile all'indirizzo: http://www.savethechildren.it/enews/assets_conslegale_0907/eNews_diritti_ai_margini_200907.html

Save the Children, *Accoglienza e tutela dei minori nel Centro di Lampedusa*, 2009, disponibile all'indirizzo: http://images.savethechildren.it/IT/f/img_pubblicazioni/img28_b.pdf

Save the Children, *I Minori Stranieri in Italia*, 2009, in particolare capitoli: "Identificazione"; "Accoglienza", disponibile all'indirizzo: http://images.savethechildren.it/IT/f/img_pubblicazioni/img59_b.pdf

Save the Children, *I Minori Stranieri in Italia*, 2010, parte II, capitoli 3, paragrafi 3.1 e 3.2 "Accesso al territorio" e "Identificazione", novembre 2010

Save the Children, *L'accoglienza dei minori in arrivo via mare. Rapporto finale di monitoraggio delle comunità alloggio per minori in Sicilia*, 2009, disponibile all'indirizzo: http://images.savethechildren.it/IT/f/img_pubblicazioni/img24_b.pdf

Save the Children, *L'accoglienza dei minori in arrivo via mare. II Rapporto di monitoraggio delle comunità alloggio per minori in Sicilia*, 2010, disponibile all'indirizzo: http://images.savethechildren.it/IT/f/img_pubblicazioni/img115_b.pdf

Save the Children, *L'accoglienza dei minori in arrivo via mare. Rapporto di monitoraggio delle comunità alloggio per minori in Sicilia, Puglia e Marche, Progetto Praesidium V*, novembre 2010, disponibile all'indirizzo: http://images.savethechildren.it/IT/f/img_pubblicazioni/img130_b.pdf

Save the Children, *Le nuove schiavitù*, Dossier 2010, disponibile all'indirizzo: http://images.savethechildren.it/IT/f/img_pubblicazioni/img122_b.pdf

Save the Children, *La tratta dei bambini in Italia*, Dossier 2009, disponibile all'indirizzo: http://images.savethechildren.it/IT/f/img_pubblicazioni/img106_b.pdf

Save the Children, *Principi Generali in Materia di Accertamento dell'Età*, Luglio 2009 per Identificazione e prima accoglienza, disponibile all'indirizzo: http://www.savethechildren.it/IT/Page/t02/view_html?idp=129

Save the Children, *Profili e indicatori per l'identificazione dei minori vittime di tratta e sfruttamento*, all'interno del Manuale di formazione del Progetto "Agire", prossima pubblicazione

Save the Children Italia e Regione Toscana, *Tutela e protezione dei minori migranti in situazione di rischio-Guida pratica per operatori e giurisprudenza*, in particolare Cap. 3 "Identificazione e Accertamento dell'età" e in Appendice di Giurisprudenza "Divieto di espulsione: identificazione e accertamento dell'età"

Save the Children Europe Group/Separated Children in Europe Programme (SCEP), *Position Paper on Preventing and Responding to Trafficking of Children in Europe*, First Issue 2007 su Casi vulnerabili, disponibile all'indirizzo: http://www.separated-children-europe-programme.org/separated_children/publications/reports/index.html

SCEP, *Statement of Good Practice, Fourth Edition*, 2010, disponibile all'indirizzo: <http://www.separated-children-europe-programme.org/index.html>

UNHCR, *Advisory Opinion on the Extraterritorial Application of Non-Refoulement Obligations under the 1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol*, 26 January 2007 disponibile all'indirizzo: <http://www.unhcr.org/refworld/docid/45f17a1a4.html>

UNHCR, *Intervistare i Richiedenti Asilo*, disponibile all'indirizzo: <http://www.unhcr.it/cms/attach/editor/PDF/intervistare-i-richiedenti-asilo.pdf>

UNHCR, *Refugee Protection and International Migration*, disponibile all'indirizzo: <http://www.unhcr.org/4a24ef0ca2.html>

UNHCR, *The 10-Point Plan in Action: A UNHCR Compilation*, disponibile all'indirizzo: <http://www.unhcr.org/4aae18649.html>

